

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 novembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4.

**Interventi regionali per la prevenzione della sindrome delle apnee notturne.** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5.

**Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili.** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6.

**Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento.** ..... Pag. 4

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).** ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 4.

**Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento.** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5.

**Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.** ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.** ..... Pag. 15

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2010, n. 025/Pres.

**LR 12/2002. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale).** . . . Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2010, n. 028/Pres.

**LR 23/2005. Regolamento di modifica al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2009, n. 274.** Pag. 50



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2010, n. 030/Pres.

**LR 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici).** . . . . . Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 034/Pres.

**L 266/1997. Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'articolo 2, comma 2 lettera o), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).** . . . . . Pag. 53

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica.** Pag. 56

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5.

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.** . . . . . Pag. 57

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 6.

**Modifiche alla L.R. n. 51 del 30.12.2004 in materia di inleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.** . . . . . Pag. 75

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 7.

**Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.** . . . . . Pag. 75

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 8.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante «Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici».** Pag. 79

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 9.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.** . . . . . Pag. 81

#### REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1.

**Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: «Disciplina in materia di apprendistato»** . . . . . Pag. 85

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4.

**Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012.** . . . . . Pag. 89

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 5.

**Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità.** . . . . . Pag. 90

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, ad oggetto: «Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica».** . . . . . Pag. 91



**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 4.

**Interventi regionali per la prevenzione della sindrome delle apnee notturne.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Obiettivi*

1. La regione Liguria, per accrescere la prevenzione dei rischi per la salute e, in particolare, per ridurre i danni per la salute causati da incidenti stradali, promuove iniziative rivolte ai cittadini affetti dalla sindrome delle apnee notturne e dalle patologie ad essa correlate.

Art. 2.

*Azioni di carattere sanitario*

1. Il piano sociosanitario regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni, indica specifiche azioni relative alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie di cui alla presente legge.

Art. 3.

*Programma di iniziative*

1. La giunta regionale approva un programma di iniziative per accrescere la consapevolezza degli effetti negativi delle apnee notturne e delle patologie ad esse correlate e per far conoscere i percorsi terapeutici e riabilitativi necessari per il loro superamento, nonché i benefici individuali e collettivi che derivano dal completo recupero della salute.

2. Per la predisposizione del programma di cui al comma 1, la giunta regionale avvia un confronto con le associazioni di categoria delle imprese, di trasporto, nonché con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del volontariato, dei consumatori e no profit operanti nel settore. La giunta regionale può avvalersi, altresì, di docenti universitari e di esperti.

3. In particolare, per quanto riguarda le azioni rivolte alla riduzione dei danni alla salute causati da incidenti stradali, la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria delle imprese di trasporto, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori, può realizzare iniziative informative e preventive rivolte ai conducenti dei mezzi di trasporto di cose e persone.

4. La giunta regionale, per predisporre le azioni di cui al comma 3, può, altresì, stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa - area IX - sanità - all'U.P.B. 9.101 «Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

**10R1129**

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5.

**Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio*

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.



Art. 3.  
*Attestazioni*

1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

10R1130

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6.

**Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.  
*Oggetto della legge*

1. La regione Liguria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove misure di sostegno per prevenire e combattere i fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento, intervenendo anche nell'ambito delle attività previste all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.  
*Contributi a favore dei fondi costituiti dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura*

1. La regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla regione Liguria entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie pre-

viste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.

4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del fondo.

5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l'obbligo di presentare alla giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

Art. 3.  
*Fondo regionale*

1. La regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura.

2. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3. Il Fondo regionale è ripartito in due quote. La prima quota è destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) interventi integrativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 2, a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati «Confidi», operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni e delle associazioni e fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della medesima legge;

b) ulteriori iniziative finalizzate all'accesso al credito, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso l'erogazione di contributi a favore di enti locali, anche in forma associata.

Art. 4.  
*Finanziamento degli interventi*

1. In riferimento all'art. 3, comma 3, la regione Liguria corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti, alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale.

2. In riferimento all'art. 3, comma 4, la regione Liguria finanzia i seguenti interventi:

a) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

b) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 6, della legge n. 108/1996;

c) attività svolte da enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate.



## Art. 5.

*Ripartizione del Fondo*

1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'art. 3 è determinata ogni tre anni con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio.

2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, è ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 3, comma 4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.

## Art. 6.

*Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito*

1. Entro, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. All'osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'usura e del sovraindebitamento, nonché sostenere attività di educazione all'uso corretto del denaro, soprattutto in ambito scolastico, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della regione, finalizzate essenzialmente alla prevenzione del fenomeno;

b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all'entità del fenomeno dell'usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio;

c) individuare nuovi ambiti e modalità di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla regione per contrastare il fenomeno.

3. L'osservatorio è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di presidente;

b) due consiglieri regionali;

c) due esperti nell'attività di contrasto al fenomeno dell'usura, designati dalla giunta regionale;

d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della regione, inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni;

e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attività produttive; politiche sociali; sicurezza;

f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL;

g) un rappresentante designato dalla Regione ecclesiastica ligure;

h) un rappresentante della Camera di commercio, uno della Confartigianato e uno della CNA (Confederazione nazionale artigiano).

4. L'osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate.

5. L'osservatorio mette a disposizione dei Minipool antiracket, costituiti dal Ministero dell'interno presso le prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte.

6. L'osservatorio presenta alla giunta, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il presidente della giunta svolge apposita comunicazione all'assemblea legislativa.

7. La relazione annuale dell'osservatorio viene trasmessa dal presidente della giunta ai prefetti in Liguria.

8. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.

## Art. 7.

*Convenzioni*

1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, la giunta regionale può promuovere la stipula di specifiche convenzioni con gli istituti bancari.

## Art. 8.

*Norme di attuazione*

1. Al fine dell'erogazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la giunta determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio - area X «Persona, famiglia, associazioni» - alle seguenti Unità previsionali di base dello Stato di previsione della spesa:

10.101 «Fondo per le politiche sociali»;

10.201 «Fondo per le politiche sociali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 10.

*Norme finali*

1. Le attività di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2006 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

10R1131



## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).**

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»*

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'alinea del comma 1 dell'art. 5 dopo le parole «organizzazioni professionali agricole» sono aggiunte le parole «e le organizzazioni cooperative agricole.»;

b) al comma 3 dell'art. 19 le parole «produzioni assicurate» sono sostituite dalle parole «produzioni assicurabili in forma agevolata.»;

c) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'art. 24 è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna e in alta pianura»;

2) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:

«i-bis) promozione e sostegno del patrimonio zootecnico regionale e relative azioni connesse.»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi altresì in aree, definite con provvedimento della Giunta regionale, che presentano particolari condizioni socio-economiche e che necessitano di interventi a supporto dell'attività agricola. Nella determinazione di tali aree la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indici:

a) sensibile riduzione del numero di aziende agricole in rapporto all'andamento medio regionale;

b) sensibile riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU) in rapporto all'andamento medio regionale.»;

4) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

«d-bis) le associazioni degli allevatori di livello provinciale e regionale.»;

5) al comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «e delle aree di cui al comma 1-bis»;

6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le comunità montane e i comuni classificati montani, nonché le province e i comuni il cui territorio comprende le aree di cui al comma 1-bis, possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio.»;

7) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle comunità montane. Nelle aree di cui al comma 1-bis le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle province.»;

d) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis

(Tutela del patrimonio equino in ambito montano)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio equino nelle zone montane, sviluppando iniziative finalizzate a:

a) individuare le razze, possibilmente autoctone, per produzioni di qualità con caratteristiche di rusticità e maggiormente adatte al pascolo;

b) garantire il consumatore sull'origine della carne acquistata, promuovendo il riconoscimento di un marchio di qualità lombarda;

c) tutelare la biodiversità, con particolare attenzione alle razze equine a ridotta consistenza;

d) creare le condizioni per fornire supporto tecnico alle aziende agricole singole ed associate;

e) collaborare con le autorità competenti per mantenere costantemente aggiornata l'anagrafe equina.»;

e) la lettera a) del comma 1 dell'art. 35 è soppressa;

f) dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 43 è aggiunta la seguente:

«e-bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.»;

g) dopo il comma 6 dell'art. 50 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.»;

h) al comma 9 dell'art. 54 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento individua, nell'ambito degli interventi da realizzarsi in amministrazione diretta, quei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti con i limiti di importo fissati da apposito regolamento.»;

i) i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 sono così sostituiti:

«7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall'art. 50, comma 7, da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato.

I soggetti assentiti all'installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.

Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.»;

j) i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art. 61 sono così sostituiti:

«5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell'autorizzazione, di cui all'art. 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 158,91 euro. Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro se la denuncia di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.

6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'art. 50, comma 6, è punito



con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'art. 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'art. 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.

8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all'allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all'invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all'art. 50, comma 5, lettera d).»;

«11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'art. 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.»;

k) al comma 1 dell'art. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole «di Armillaria mellea» sono sostituite dalle parole «cespitosi quali le Armillaria spp»;

2) la lettera b) è così sostituita: «il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi»;

3) alla lettera e), dopo la parola «contenitori» è aggiunta la parola «rigidi»;

l) il comma 1 dell'art. 101 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 15/2002. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.»;

m) dopo il comma 1 dell'art. 102 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.»;

n) il comma 1 dell'art. 105 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL).»;

o) all'art. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dell'art. 106 dopo la parola «spontanei» sono aggiunte le parole «allo stato sfuso»;

2) la lettera d) è così sostituita:

«d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.»;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all'art. 2 del d.m. 686/1996 in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si

rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare.»;

p) all'art. 110 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente: «h-bis) distruzione dei carpofori.»;

2) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola «freschi» è aggiunta la parola «sfusi»;

3) dopo la lettera a) del comma 5 è inserita la seguente:

«a-bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita.»;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.»;

q) all'art. 116 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.»;

2) alla lettera a) del comma 4, dopo la parola «immaturi» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio.»;

r) dopo l'art. 116 è aggiunto il seguente:

«Art. 116-bis  
(Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r.15/2002.

2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.

3. L'utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall'alimentazione è soggetta al possesso dell'apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti.»;

s) all'art. 121 il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le commissioni d'esame sono composte da:

a) il dirigente provinciale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto di micologia designato dalla Direzione generale regionale competente in materia;

c) tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, nominati dalla provincia.»;

t) al comma 6 dell'art. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di tartufo controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto.»;



u) dopo il titolo VIII è introdotto il Titolo VIII-bis:

*«Titolo VIII BIS  
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE  
DI REGOLAMENTI COMUNITARI  
IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO COMUNE,  
IN PARTICOLARE VITIVINICOLO*

CAPO I  
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

*Art. 130-bis  
(Ambito di applicazione)*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, il presente titolo disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate abusivamente.

*Art. 130-ter  
(Impianti abusivi e obbligo di estirpazione)*

1. Ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. restirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto e le relative superfici non sono ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) n. 555/2008, nelle more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate abusivamente possono avere una delle destinazioni di seguito tassativamente elencate:

a) messa in circolazione solo a fini di distillazione a spese del produttore;

b) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro;

c) vendemmia verde di cui all'art. 103 novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 a spese del produttore.

3. Il produttore, nelle more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 1, comunica ogni anno alla provincia competente territorialmente l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni definite dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

*Art. 130-quater  
(Sanzioni per gli impianti abusivi)*

1. Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.

2. Per gli impianti abusivi esistenti alla data del 1° agosto e-2008, la sanzione si applica per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009. Per gli impianti abusivi realizzati successi-e-mente al 1° agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui sopra, fino a che il produttore non provveda all'obbligo di estirpazione.

*Art. 130-quinquies  
(Sanzioni in caso di mancata osservanza  
del divieto di circolazione delle uve)*

1. Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 555/2008, la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate abusivamente è sanzionato.

2. Le sanzioni sono imposte al produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettaro, nei seguenti casi:

a) se non presenta il contratto di distillazione alla provincia entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti o presenta un contratto che non copra l'intera produzione del vigneto abusivo;

b) se non informa la provincia dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa, ovvero non riduce a zero la resa della relativa superficie entro la data stabilita per la presentazione delle domande di vendemmia verde.

3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera b), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano dal 1° settembre dell'anno civile considerato.

5. Le province competenti per territorio svolgono la vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo. Alle province competono l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito dei relativi proventi.

*Art. 130-sexies  
(Disposizioni di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente titolo, con proprio provvedimento, determina:

a) le modalità procedurali di attuazione dell'art. 130 ter;

b) i termini e le modalità applicative per le procedure sanzionatorie di cui all'art. 130 quinquies.»

v) al comma 2 dell'art. 141 le parole «regolamento regionale» sono sostituite dalle parole «provvedimento della Giunta regionale»;

w) al comma 2 dell'art. 142 la parola «annualmente» è soppressa;

x) all'art. 180, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Alle spese per gli interventi a sostegno delle aree di cui al comma 1-bis dell'art. 24 si provvede con le risorse stanziati all'UPB 3.7.3.3.39 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

1-ter. Alle spese per la tutela del patrimonio equino in ambito montano di cui all'art. 24-bis si fa fronte con le risorse stanziati all'UPB 3.7.1.2.34 «Governance, sistemi agricoli e rurali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

1-quater. Alle spese per i corsi di formazione previsti all'art. 102, comma 1-bis, si provvede con le risorse stanziati all'UPB 3.7.1.2.34 «Governance, sistemi agricoli e rurali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

1-quinquies. Al fine di erogare agli agricoltori della Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell'Unione Europea è autorizzata per l'anno 2010 l'incremento di entrata e di spesa di 250.000.000,00 euro per le anticipazioni finanziarie all'Organismo Pagatore Regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e alla presente legge.


1-sexies. In relazione a quanto disposto al comma 1 quinquies allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

al titolo 4 categoria 4.2 «Entrate derivanti da rimborso di crediti» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.18 «Rimborso da Regione, Province e Comuni per interventi in capitale» è incrementata per l'esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

alla funzione obiettivo 3.7 «Sistema agroalimentare e sistema forestale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.7.1.3.35 «Sistemi agricoli e filiere agroalimentare» è incrementata per l'esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro.»



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 1° febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII1955 del 26 gennaio 2010)

10R1237

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 4.

**Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento.**

(Pubblicata nel 2° S.O. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 5 del 4 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di:

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona;

b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;

c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

Art. 2.

*Iniziativa di informazione e sensibilizzazione*

1. La Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA.

2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consulenti pubblici e privati accreditati.

3. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 3.

*Interventi per la formazione del personale docente*

1. Nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 7, la Regione prevede, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni che si occupano dei DSA.

Art. 4.

*Contributi*

1. La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).

Art. 5.

*Interventi in ambito sanitario*

1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso:

a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione;

b) la identificazione di centri di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso le unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e private accreditate;

c) la previsione in ogni UONPIA di operatori specializzati nei DSA;

d) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA.

2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d).

Art. 6.


*Concorsi regionali*

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.

*Programmazione regionale*

1. La Regione adotta entro il 31 luglio di ogni anno il programma delle iniziative di cui alla presente legge ad esclusione degli interventi nell'ambito dell'istruzione e formazione, i quali sono ricompresi nella programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).



## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziare annualmente all'UPB 5.1.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

2. Alle spese di cui all'art. 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziare annualmente all'UPB 2.1.1.2.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità».

3. Alle spese di cui all'art. 4, comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziare annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/953 del 26 gennaio 2010)

10R1238

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5.

**Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.**

(Pubblicata nel 2° S.O. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 5 del 4 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.

3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accoglienza dei costi ambientali al proponimento e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.

## Art. 2.

*Autorità competenti ed enti interessati*

1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte I dell'allegato C.

2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:

a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;

b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:

1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'art. 17 del piano territoriale paesistico regionale;

2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;

3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;

4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;

5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;

d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;

e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;

h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

i) relativi alle opere di cui all'art. 15, comma 1.

3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte II dell'allegato C;

c) localizzati nel territorio di più comuni.

4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.

5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costi-



tuire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.

7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di più province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono svolte d'intesa fra le autorità competenti delle province interessate.

8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'art. 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.

9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.

10. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. L'autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.

11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorità competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. L'autorità competente può negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.

### Art. 3.

#### *Norme generali di organizzazione e procedura*

1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'art. 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonché all'art. 5, comma 3, all'art. 6, comma 1, e all'art. 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti, e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:

*a*) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;

*b*) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'art. 8 e della relativa attuazione se richiesto dall'autorità competente;

*c*) partecipazione ai lavori dell'Osservatorio ambientale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b*);

*d*) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'art. 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall'autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.

4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività i competenza elencate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).

5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, versa a favore dell'autorità competente una somma pari:

*a*) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;

*b*) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;

*c*) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all'art. 21 del d.lgs. 152/2006.

6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

*a*) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;

*b*) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera *a*) e al comma 5;

*c*) un versamento minimo pari a 500,00 euro;

*d*) le modalità di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.

7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.


8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.

9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge.

### Art. 4.

#### *Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche appro-



vativi, ove diverse dall'autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all'art. 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all'autorizzazione o anche all'approvazione del progetto.

2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.

3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l'autorità competente all'espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall'autorità competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 11. Nell'ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura:

a) l'esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del progetto;

b) l'esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all'autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato;

c) l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto;

d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.

4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza è effettuata dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'autorità competente per la VIA, che a tal fine è invitato alla conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all'ente gestore.

6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento.

7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l'altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto.

8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l'assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'art. 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.

10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.

11. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.


## Capo II

### LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

#### Art. 5.

##### Procedura di VIA

1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi:
  - a) consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
  - b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
  - c) indizione di conferenze di servizi;
  - d) svolgimento di consultazioni;
  - e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;
  - f) decisione dell'autorità competente;
  - g) informazione sulla decisione;
  - h) monitoraggio secondo il piano di cui all'art. 8.
2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di infrastrutture per la mobilità; negli altri casi può essere richiesta dal soggetto proponente.
3. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo modalità previste con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'art. 4.
4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell'avviso dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi allegati.



## Art. 6.

*Procedura di verifica e di assoggettabilità a VIA*

1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all'art. 4; ai fini della presente legge, è formalmente avviata e i relativi termini iniziano a decorrere con la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, su istanza del proponente, dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della necessaria documentazione.

2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:

a) agli enti territoriali interessati di cui all'art. 2, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;

b) alla Commissione di cui all'art. 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza.

3. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l'autorità competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.P.R. 357/1997, è individuata a seguito degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; in caso di assoggettamento a VIA del progetto esaminato, si applica l'art. 4, comma 5; in caso di non assoggettamento a VIA, l'autorità competente alla valutazione di incidenza è l'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.

## Art. 7.

*Attività di informazione*

1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento, tramite apposito sito internet regionale dedicato alla VIA.

2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.

3. Il protocollo di cui all'art. 14, comma 4, stabilisce, tra l'altro, le modalità di raccordo e di coordinamento tra le strutture della Regione competenti in materia di VIA e quelle delle altre autorità competenti, ai sensi dell'art. 2, per la definizione e l'aggiornamento del sito internet di cui al comma 1.

4. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.

## Art. 8.

*Monitoraggio*

1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene:

a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisi e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;

b) l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottem-

peranza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA e ai componenti della Commissione di cui all'art. 3, comma 2;

c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione fini di cui al comma 1, nonché le modalità di istituzione, organizzazione e gestione dell'osservatorio di cui al comma 1.

3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente.

## Art. 9.

*Controllo e sanzioni*

1. All'autorità competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'art. 1, comma 1, realizzati:

a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA;

b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all'applicazione della sanzione.

4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2 è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi sanzionati.

5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, approva i criteri e le procedure per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all'art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.

6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'art. 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.



## Art. 10.

*Intervento sostitutivo*

1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.

2. Il soggetto proponente, per attivare l'intervento di cui al comma 1, verificata l'inerzia dell'autorità competente, può, con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all'autorità competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l'autorità competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all'autorità competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l'ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

5. Gli oneri per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.

## Art. 11.

*Procedura per l'espressione del parere regionale nella VIA in sede statale*

1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito della procedura di VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 24 del d.lgs. 152/2006 per l'espressione e la trasmissione del parere di competenza.

*Capo III*

## NORMA FINANZIARIA

## E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese necessarie per l'implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'art. 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziata alla UPB 6.5.4.2.104. «La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale» del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

## Art. 13.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Nonne in materia di impatto ambientale);

b) l'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 34/1978);

c) l'art. 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

## Art. 14.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all'art. 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 1998, n. 6/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla d.g.r. del 2 novembre 1998, n. 6/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro «Procedura VIA regionale», di cui all'allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima.

4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 9, e all'art. 7, comma 3, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 4, commi 10 e 11.

6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'art. 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

7. Nell'albo di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 12/2005 è aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all'art. 10 della presente legge.

8. Alle province sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 2, commi 3 e 7, trascorsi:

a) sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti;

b) centottanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti.

9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1.

10. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate.

11. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una circostanziata relazione sull'andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinché il Consiglio stesso possa valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 10.



## Art. 15.

*Disposizioni per i progetti  
delle opere di EXPO Milano 2015*

1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015», devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge.

2. La Commissione di cui all'art. 3, comma 2, effettua l'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma 1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale.

3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.P.R. 383/1994.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2010

FORMIGONI

*(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/954 del 26 gennaio 2010)*

*(Omissis)*

**10R1239**

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Lombardia n. 5 del 5 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni regionali in materia di commercio e fiere.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE  
DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

*Capo I*

COMMERCIO AL DETTAGLIO

*Sezione I*

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione disciplina l'attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore;

b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;

e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;

f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;

g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;

h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi commerciali, anche poli-funzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;


j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

k) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 3.

*Ambiti territoriali*

1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovra-comunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.



2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

#### Art. 4.

##### *Programmazione regionale*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;

b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;

b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;

c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;

d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale;

e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.

4. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali.

#### Art. 5.

##### *Distretti del commercio*

1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita*

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore super-

ficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.

3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:

a) le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998;

b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione;

c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;

d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;

e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.

5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.

6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.

7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.


8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.

9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.

10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.

11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di costruire valgono le disposizioni contenute nel documento relativo ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. È fatta salva la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.

12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.



13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.

15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si è conclusa la valutazione delle domande che precedono nell'ordine di valutazione.

16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo unico. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998 è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;

b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

19. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.

20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente. E' applicabile quanto previsto al comma 6, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazioni non motivate*

1. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio.

2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 6.

4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data del 1 luglio 2009, allo scadere della proroga medesima.

#### Art. 8.

##### *Subingresso*

1. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 114/1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

#### Art. 9.

##### *Osservatorio commerciale*

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 costituisce, anche con apposita convenzione, un osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia.

2. All'osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### Art. 10.

##### *Procedure telematiche*

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e relativi provvedimenti attuativi.

#### Art. 11.

##### *Formazione professionale e imprenditoriale*

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 114/1998, per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla l.r. 19/2007 sono altresì stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.



## Art. 12.

*Centri di assistenza tecnica alle imprese*

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo unico, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.

2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela ambientale;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.

## Art. 13.

*Autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese*

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri di assistenza è presentata alla Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del centro di assistenza;
- b) statuto;
- c) relazione sugli obiettivi e sulle finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con decreto della direzione generale competente.

## Art. 14.

*Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese*

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- b) piano finanziario dell'intervento progettato;
- c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla l. 266/97 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

## Sezione II

## VENDITA AL DETTAGLIO PER MEZZO

## DI APPARECCHI AUTOMATICI

## Art. 15.

*Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici*

1. Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2007; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

## Sezione III

## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Art. 16.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale.

2. Ai fini della presente sezione si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.



## Art. 17.

*Funzioni regionali*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore.

2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.

## Art. 18.

*Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche*

1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:

a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;

c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.

3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

## Art. 19.

*Forme di consultazione delle parti sociali*

1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.

2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.

4. Le commissioni sono sentite in riferimento:

a) alla programmazione dell'attività;

b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

## Art. 20.

*Requisiti per lo svolgimento dell'attività*

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).

5. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.



7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

9. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.

#### Art. 21.

##### *Modalità di esercizio dell'attività*

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

#### Art. 22.

##### *Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività*

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.

5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6.

6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente sezione nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto da nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività alla data dell'8 aprile 2000.

7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

#### Art. 23.

##### *Autorizzazioni su posteggi dati in concessione*

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.



4. Nella domanda l'interessato dichiara:
- i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
  - di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
  - la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
  - il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
  - attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9;
  - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
  - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
6. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
10. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

## Art. 24.

*Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante*

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.
2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.
3. Nella domanda l'interessato dichiara:
- i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
  - il settore o i settori merceologici;
  - di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. I comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

## Art. 25.

*Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

## Art. 26.

*Attività con il sistema del battitore*

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.

4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

## Art. 27.

*Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni*

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.


3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;



d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni per i comuni*

1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

#### Art. 29.

##### *Aggiornamento delle graduatorie*

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, e comunque entro la data di svolgimento della prima fiera utile, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;

b) maggior numero di presenze nella fiera;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.

2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

#### *Sezione IV*

##### **OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NON AUTORIZZATE**

#### Art. 30.

##### *Finalità*

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 31.

##### *Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.

#### Art. 32.

##### *Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo*

1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani;

b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti;

c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

#### Art. 33.

##### *Sanzioni*


1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d.lgs 114/1998 e la contestuale confisca delle merci.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.

4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.

5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.



6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.

7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

## Capo II

### COMMERCIO ALL'INGROSSO

#### Art. 34.

##### *Commercio nei mercati all'ingrosso*

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia freschi sia comunque trasformati o conservati - dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dal presente capo, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

#### Art. 35.

##### *Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso*

1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale.

2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all'articolo 39, ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in particolare:

- a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;
- b) proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti;
- c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.

4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

#### Art. 36.

##### *Autorizzazione*

1. Sono sottoposti ad autorizzazione:

- a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;
- b) l'ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.

2. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all'articolo 35, sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere autorizzati anche prima dell'approvazione del piano.

4. Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.

#### Art. 37.

##### *Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso*

1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 34 può essere assunta:

- a) dai comuni e dalle comunità montane;
- b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
- c) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali e delle comunità montane.

2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti.

3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonché di idonee strutture per gli operatori di mercato.

4. I mercati sono gestiti:

- a) dai comuni, dalle comunità montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali;
- b) da consorzi, società o altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali.

5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui al quarto comma, lettera b).

6. L'atto di concessione determina casi e modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.

7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

#### Art. 38.

##### *Progettazione dei mercati all'ingrosso*

1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dal comune.

2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari.



## Art. 39.

*Commissione regionale per i mercati*

1. È costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall'assessore competente e composta:

- a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia;
- b) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiano (ANCI);
- c) da un rappresentante dell'Unione delle Province Lombarde (UPL);
- d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;
- e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni più rappresentative;
- f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;
- g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria;
- h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
- i) da un rappresentante dei fachini liberi esercenti associati;
- l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall'istituto bancario tesoriere della Regione.

2. Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.

3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

## Art. 40.

*Compiti della commissione regionale per i mercati*

1. La commissione regionale per i mercati:

- a) collabora con la Giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 35;
- b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della Regione ritengono di sottoporre al suo esame;
- c) può proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi;
- d) esercita ogni altro compito previsto dal presente capo.

## Art. 41.

*Funzionamento della commissione regionale per i mercati*

1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all'articolo 34.

2. La composizione delle sezioni assicura l'adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali.

3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni è disciplinato con regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attività delle diverse sezioni.

5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti designati dal presidente della commissione.

6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono assicurate dalla competente direzione generale.

## Art. 42.

*Regolamenti di mercato*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati, definisce le direttive riguardanti:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;
- b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti;
- c) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari;
- d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali;
- e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
- f) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione;
- g) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato;
- h) le sanzioni amministrative.

2. Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

3. Il regolamento di mercato è deliberato, nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1, dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato.

4. Il regolamento è approvato dal comune nel quale ha sede il mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b).

## Art. 43.

*Commissione di mercato*

1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta:

- a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;
- b) da un rappresentante della quota minoritaria degli enti istitutori del mercato stesso;
- c) da un rappresentante della CCIAA designato dalla competente camera di commercio provinciale;
- d) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dall'articolo 37, comma 4;
- e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;
- f) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;
- g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
- h) da due rappresentanti delle categorie dei fachini liberi esercenti associati;
- i) da un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria;
- j) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.


2. Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.

3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

4. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere riconfermati.

5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore.

6. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.



## Art. 44.

*Compiti della commissione di mercato*

1. La commissione di mercato ha il compito di:

a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettere d) ed e);

b) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione medesima le irregolarità eventualmente riscontrate;

c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

d) esprimere parere:

1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;

2) sugli orari delle operazioni di mercato;

3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50;

4) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

5) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;

6) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.

## Art. 45.

*Direttore di mercato*

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dall'ente gestore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso collegati.

2. In particolare, i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

## Art. 46.

*Servizio igienico-sanitario e annonario*

1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.

2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1 è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario incaricato.

3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.

4. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.

5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti ai previsti controlli sanitari secondo la vigente normativa.

## Art. 47.

*Rilevazioni statistiche e prezzi*

1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.

2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere

l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.

3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette.

4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio" rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.

5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

6. La direzione del mercato può utilizzare gli atti e documenti di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici.

7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantità, sono oggetto della massima divulgazione.

## Art. 48.

*Servizi bancari e di tesoreria*

1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore sentito il comune ove ha sede il mercato e la commissione di mercato.

## Art. 49.

*Facchinaggio*

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme fissate dal regolamento di mercato di cui all'articolo 42.

2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.

3. La commissione di mercato di cui all'articolo 43 può, per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo.

## Art. 50.

*Canoni e tariffe*

1. I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'articolo 37, comma 7, previa autorizzazione delle CCIAA competenti per territorio.

## Art. 51.

*Servizi ausiliari*

1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato può affidare mediante procedura ad evidenza pubblica:

a) il servizio di traino e trasporto;

b) il servizio di pulizia del mercato;

c) il servizio di bar e ristoro;

d) il servizio frigorifero;

e) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori;

f) il servizio di posteggio per veicoli;

g) il servizio di vigilanza notturna;

h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.



## Art. 52.

*Venditori e compratori*

1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) per le vendite:

1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;

2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

3) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;

4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

5) gli enti di sviluppo;

6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni e loro consorzi;

7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti all'ingrosso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5;

2) i commercianti al minuto singoli o associati;

3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi;

5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi.

2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purché iscritti negli appositi albi.

3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici devono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

4. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore di mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo.

5. Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno due ore giornaliere per gli acquisti al dettaglio.

## Art. 53.

*Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente*

1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari.

3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'articolo 59.

5. È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attività fuori del mercato, pena la revoca della assegnazione.

7. I mandatari e gli astatori non possono:

a) esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano;

b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per interposta persona.

## Art. 54.

*Assegnazione e revoca dei punti di vendita*

1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.

2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:

a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della l. 1423/1956;

c) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti di:

1) turbata libertà di incanti (articolo 353 c.p.);

2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 c.p.);

3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);

4) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472 c.p.);

5) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni distintivi (articolo 473 c.p.);

6) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.);

7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 c.p.);

8) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle vigenti leggi;

d) nei casi previsti dalla normativa regolamentare dell'assegnazione.

## Art. 55.

*Cessazione delle assegnazioni*

1. Le assegnazioni cessano:

a) per scadenza;

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo dell'assegnazione;

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

d) per scioglimento della società assegnataria;

e) per revoca.

## Art. 56.

*Gestione dei punti di vendita*

1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.

2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita può essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della l. 125/1959.

3. Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.



Art. 57.  
*Vendita all'asta*

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 3.

2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.

3. L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato nonché alle vendite di tutti i prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.

4. Le vendite devono essere effettuate con il sistema dell'astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b).

Art. 58.  
*Commercializzazione dei prodotti*

1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti.

2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 59.  
*Vendite per conto*

1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.

2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34.

4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.

Art. 60.  
*Sanzioni disciplinari e amministrative*

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

a) diffida verbale o scritta;

b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;

d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

e) revoca della concessione del punto di vendita nelle ipotesi di cui all'articolo 54.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono irrogate dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c) sono irrogate dal sindaco.

4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono irrogate dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

5. La sanzione di cui al comma 1, lettera d), può essere irrogata, quando non possa essere disposta tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dalla commissione di mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.

*Capo III*

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 61.  
*Finalità*

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;

b) la trasparenza e la qualità del mercato;

c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;

i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo II.

Art. 62.  
*Ambito di applicazione*

1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:


a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico; d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;



b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

#### Art. 63.

##### *Tipologia dell'attività*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività.

#### Art. 65.

##### *Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

d) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575 /1965, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel

caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

#### Art. 64.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

#### Art. 66.

##### *Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;


b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.



## Art. 67.

*Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea*

1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

b) cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

## Art. 68.

*Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:

a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;

b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) alle modalità di tutela dei locali storici;

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 61.

4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di

chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) nel domicilio del consumatore;

e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72;

f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

## Art. 69.

*Funzioni autorizzatorie dei comuni*

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.

2. I comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.

3. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.

6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;


c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igiene dei locali e di quello di prevenzione incendi.

7. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.

10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.



11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.

12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 65.

13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al questore, alla ASL territorialmente competente e alla CCIAA.

14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

15. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

#### Art. 70.

##### *Limitazioni all'esercizio dell'attività*

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

#### Art. 71.

##### *Ampliamento degli esercizi*

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annoverata e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

#### Art. 72.

##### *Autorizzazioni temporanee*

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.

#### Art. 73.

##### *Disposizioni per i distributori automatici*

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### Art. 74.

##### *Esercizio di attività accessorie*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

#### Art. 75.

##### *Subingresso*

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reinstatazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reinstatazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 65.

#### Art. 76.

##### *Revoca delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 69 sono revocate quando:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;

c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.

3. La proroga non è concessa in caso di:

a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3 del presente testo unico;

b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;

c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.



## Art. 77.

*Pubblicità dei prezzi*

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

## Art. 78.

*Commissioni comunali*

1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:

a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;

b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;

c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;

d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109.

## Art. 79.

*Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione*

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

## Art. 80.

*Sanzioni*

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

*Capo IV*

## VENDITA DEI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE

## Art. 81.

*Finalità e competenze della Regione*

1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) la razionalizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete;

b) il contenimento dei prezzi di vendita;

c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;

d) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale, anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;

e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;

f) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente.

2. La Regione esercita i seguenti compiti:

a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo;

b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;

c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.


## Art. 82.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per:

a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;



c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;

d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;

g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;

h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;

i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

#### Art. 83.

##### *Provvedimenti di attuazione*

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'articolo 98 e previ studi di scenario affidati all'Istituto regionale di ricerca (IRER), trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:

a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l'evoluzione della rete distributiva;

d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, nelle quali è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno.

#### Art. 84.

##### *Sistema informativo*

1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.

2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.

3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).

#### Art. 85.

##### *Competenze dei comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;

b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;

c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;

d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 86, comma 2;

e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;

f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;

g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;

h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;

i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;

k) l'applicazione delle sanzioni amministrative;

l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;

o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96.

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 83.

#### Art. 86.

##### *Localizzazione impianti*

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all'articolo 83.

2. I comuni individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto.

3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottoposte individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici.



4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

5. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.

6. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, i comuni possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio il titolare dell'impianto vi provvede.

#### Art. 87.

##### *Nuovi impianti*

1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a:

- a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni fiscali;
- c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
- e) provvedimenti di cui all'articolo 83;
- f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;
- h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

- a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
- b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.

3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

4. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine pre-stabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2 pareri tutti positivi,

procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2.

6. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

8. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal presente testo unico, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

#### Art. 88.

##### *Modifiche degli impianti*

1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
- g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico;
- h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service prepagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
- i) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, né alla procedura di esercizio provvisorio.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto;



c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento.

4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 87, comma 7.

#### Art. 89.

##### *Misure per il completamento della rete distributiva di metano*

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l'erogazione del prodotto metano. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.

3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 90, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione.

#### Art. 90.

##### *Impianti autostradali*

1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti.

2. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.

3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, alla quale partecipano:

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);

b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

c) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal comma 8 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 93, all'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.

6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda al comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 e sottoscritta per assenso dalla società titolare della concessione.

7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in relazione ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, emette il provvedimento d'autorizzazione.

8. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi del prodotto metano.

#### Art. 91.

##### *Impianti di distribuzione ad uso privato*

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso sia gratuito.

2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.


#### Art. 92.

##### *Impianti per natanti e aeromobili*

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.

2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.

3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83.



## Art. 93.

*Requisiti soggettivi del richiedente*

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni;

b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

## Art. 94.

*Collaudo ed esercizio provvisorio*

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, DPR 37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.

4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

## Art. 95.

*Sospensione volontaria dell'attività*

1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.

2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.

3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

## Art. 96.

*Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione*

1. Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.

2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93.

## Art. 97.

*Comunicazioni agli utenti*

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione espongono in modo visibile al pubblico idoneo cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni e posizionato in prossimità degli accessi recante:

a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;

b) l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

## Art. 98.

*Consulta regionale carburanti*

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e la durata.

2. La consulta è costituita con decreto della direzione regionale competente.

## Art. 99.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.

2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.



## Art. 100.

*Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;

b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;

c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiara di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;

b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;

d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.

## Art. 101.

*Sanzioni amministrative*

1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:

a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;

b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;

c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.

5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.

6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla l.r. 90/1983.

## Art. 102.

*Norma transitoria in materia di localizzazione degli impianti*

1. All'entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui all'articolo 86, comma 2, già adottati dai comuni in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni), pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 Serie Ordinaria del 13 marzo 2000.

## TITOLO III

## REGOLAZIONE DELLA CONDOTTA

*Capo I*

## ORARI

## Art. 103.

*Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa*

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;



b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;

b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 13, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;

b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.

9. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.

10. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 9, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.

11. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

12. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni nei quali si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all'articolo 18, è consentita l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.

13. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi nei quali è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto di persone e cose;

c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e) i comuni sui quali insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

14. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.

15. Salvo che non coincidano con la giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 14, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).

16. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

17. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 16 e degli articoli 104 e 105, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

18. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

#### Art. 104.

##### *Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari*

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.



## Art. 105.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;

b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi degli articoli da 136 a 141;

c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;

d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari dei comuni che si sono dotati di questo strumento;

e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.

## Art. 106.

*Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni degli impianti di distribuzione carburanti*

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva gli indirizzi generali per gli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti.

## Art. 107.

*Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti*

1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate.

2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. Resta fermo l'obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.

3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 108.

*Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1.

2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

## Art. 109.

*Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

## Art. 110.

*Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.

## Art. 111.

*Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche*

1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;

c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive;

d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati;

e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

## Art. 112.

*Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche*

1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 111 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.



*Capo II*

## VENDITE STRAORDINARIE

## Art. 113.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente capo disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

## Art. 114.

*Vendite di liquidazione*

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5.

3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.

4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d), possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.

5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'articolo 115, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.

8. L'operatore commerciale che effettua una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune nel quale ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio.

9. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:

- a) l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse.

10. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e b), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.

12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.

13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie.

14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.

15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5.

16. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.

17. È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

18. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

## Art. 115.

*Vendite di fine stagione*

1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.

## Art. 116.

*Vendite promozionali*

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.

## Art. 117.

*Informazione e tutela del consumatore*

1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

2. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 6 e 7.



3. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

5. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dal presente capo.

6. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

7. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

8. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

9. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

10. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste.

11. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

12. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

13. Nelle vendite straordinarie di cui al presente capo è vietato l'uso della dizione "Vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

#### Art. 118.

##### *Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie*

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

#### Capo III

##### MODALITÀ DI VENDITA DELLA STAMPA

##### QUOTIDIANA E PERIODICA

#### Art. 119.

##### *Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica*

1. Chiunque viola il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

#### TITOLO IV

##### MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

#### Art. 120.

##### *Finalità*

1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

#### Art. 121.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) «mostre mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;


f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

#### Art. 122.

##### *Ambito di applicazione*

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).



2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 1.000 metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

#### Art. 123.

##### *Qualificazione delle manifestazioni fieristiche*

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.

3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131.

4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.

5. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea o extracomunitari.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.

#### Art. 124.

##### *Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali*

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale.

2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.

5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 131, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.

6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 127, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;

b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;

c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

7. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione stessa.

#### Art. 125.

##### *Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli di intesa e convenzioni, con le altre istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale e internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all'elaborazione comune del calendario fieristico europeo.

2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

#### Art. 126.

##### *Calendari fieristici*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale.

6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, le CCIAA provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.



## Art. 127.

*Quartieri fieristici*

1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *d*), ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera *b*). Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani territoriali dei parchi regionali, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti agli indirizzi della programmazione regionale.

## Art. 128.

*Riordino degli enti fieristici*

1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.

2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in società di capitali sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera *e*), che stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di verifica dei progetti di trasformazione.

3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

## Art. 129.

*Commissione regionale consultiva per il settore fieristico*

1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia.

2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La commissione esprime parere consultivo in merito:

*a*) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità di raccolta e certificazione della veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;

*b*) allo studio di iniziative destinate alla promozione e all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese;

*c*) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 131.

## Art. 130.

*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regio-

nale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera regionale», l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale n. 90/1983.

## Art. 131.

*Regolamento di attuazione*

1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione stabilisce con regolamento:

*a*) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;

*b*) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

*c*) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

*d*) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;

*e*) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'articolo 128.

## Art. 132.

*Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo*


1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui all'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.

3. La Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti.

4. La Giunta regionale può promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4.



## TITOLO V

## PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

## Capo I

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE AREE

## Art. 133.

*Disposizioni in materia di commercio e distribuzione*

1. Nei piccoli comuni può essere autorizzato lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di 250 metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

## Art. 134.

*Disposizioni particolari*

1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.

## Art. 135.

*Nuovi impianti di distribuzione carburanti*

1. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale n. 11/2004 possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal capo IV del titolo II, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.

## Capo II

## CONTRIBUTI

## Art. 136.

*Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali*

1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle micro imprese, diretti a:

a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate;

b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;

c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'usura;

d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo.

## Art. 137.

*Aree di intervento*

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 136 sono in particolare volti a:

a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'articolo 141 al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi del presente capo;

b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;

c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante:

1) iniziative, promosse da consorzi, cooperative o associazioni costituite prevalentemente da operatori commerciali, mirate a realizzare una gestione della promozione delle attività commerciali nei centri urbani;

2) progetti di arredo urbano e per la dotazione di infrastrutture;

3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree mercatali del commercio su aree pubbliche e progetti per le strutture ed infrastrutture delle aree stesse;

d) favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;

f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;

g) realizzare progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti lombardi;

h) realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;

i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della sicurezza e della difesa dalle attività criminose.

2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.

3. Le risorse finanziarie stanziato dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nel presente capo.

## Art. 138.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere ai benefici del presente capo:

a) le micro, le piccole e medie imprese commerciali così come definite dalle norme comunitarie;

b) le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro società operative, che abbiano per oggetto la promozione ed il sostegno delle imprese commerciali per gli interventi e gli obiettivi del presente capo;

c) i comuni e gli enti pubblici, e loro società operative, che operino secondo le finalità della presente legge;

d) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi per quanto di loro specifica attinenza.



## Art. 139.

*Contributi regionali*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda s.p.a.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso.

3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione può utilizzare strumenti di programmazione negoziata qualora le opere attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.

4. E' istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 137. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

## Art. 140.

*Programma triennale degli interventi*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favore della micro, piccola e media impresa, di cui al presente capo.

2. Il programma triennale degli interventi di cui al comma 1 in particolare prevede:

- a) la misura dei contributi;
- b) le spese ammissibili per gli interventi di cui all'articolo 137;
- c) i termini e le modalità delle presentazioni delle domande;
- d) le priorità;
- e) le modalità per la concessione, la revoca, la decadenza dei benefici e la loro cumulabilità;
- f) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate;
- g) i criteri di priorità territoriale.

## Art. 141.

*Fondo rischi*

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituiti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:

- a) nella misura del 60 per cento in proporzione al rischio assunto per le operazioni di finanziamento erogate dagli istituti bancari convenzionati con i consorzi e cooperative di primo grado, a condizione che:
  - 1) la durata minima sia di ventiquattro mesi;
  - 2) l'esistenza in essere dei finanziamenti sia rilevata alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data della domanda di contributi;
- b) per il restante 40 per cento in proporzione al numero delle imprese socie, alla stessa data, dei medesimi consorzi e cooperative.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;
- b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
- c) avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140 con particolare riferimento:
  - 1) al tasso di interesse dei finanziamenti;
  - 2) alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste dall'istituto bancario direttamente all'impresa;
  - 3) alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di concessione dei finanziamenti stessi.

4. Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non può essere incluso il rischio di garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti che non applichino gli indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140.

5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano sede in Lombardia e che siano costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6. I criteri, i parametri e le modalità di concessione dei presenti contributi sono stabiliti nel programma triennale di cui all'articolo 140.

## Art. 142.

*Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese*

1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla l. 266/1997.

2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

- a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
- b) piano finanziario dell'intervento progettato;
- c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla legge n. 266/1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati da questi conseguiti.

## Art. 143.


*Norme in materia di carburanti*

1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. La Giunta regionale individua annualmente:

- a) l'entità massima dei contributi;
- b) le spese ammissibili;
- c) le categorie di soggetti beneficiari;
- d) i casi di revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.



## Art. 144.

*Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili*

1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.

2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.

3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 89, comma 1.

## Art. 145.

*Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici*

1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale.

2. I comuni tutelano l'identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

## Art. 146.

*Promozione delle attività commerciali nei centri urbani*

1. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli da 136 a 141 del presente testo unico, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.

## Art. 147.

*Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale*

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla direzione generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.

3. La Giunta regionale può:

a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;

b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;

c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;

e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;

f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero anche con enti e organismi specializzati;

g) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a), c), d) ed e).

5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando.

## Art. 148.

*Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso*

1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

## TITOLO VI

## DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMMERCIO

## Capo I

## PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMMERCIO

## Art. 149.

*Programmazione regionale*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani.

2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia.

## Art. 150.

*Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province*

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al Titolo II, Capo



I, Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo 149.

2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;

e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, individuano:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;

b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

## Capo II

### DISCIPLINA URBANISTICA DEI CENTRI INTEGRATI ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE

#### Art. 151.

##### Finalità

1. Il presente capo, al fine di favorire il decongestionamento dei centri edificati interessati dalla presenza di attività commerciali all'ingrosso non più compatibili con il tessuto urbano circostante, anche in relazione ai sistemi di mobilità e di parcheggio, detta norme che agevolano le iniziative di aggregazione, concentrazione e localizzazione esterna ai centri edificati, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso non alimentari.

#### Art. 152.

##### Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare

1. Ai fini del presente capo, il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, conformemente a quanto previsto nel

D.M. 17 giugno 1988, n. 248, (Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio) è costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a cinque, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

#### Art. 153.

##### Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare

1. Il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, per poter fruire della disciplina urbanistica dettata dall'articolo 154, oltre a quanto previsto nell'articolo 152, deve:

a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;

b) prevedere una superficie coperta non inferiore a 60.000 metri quadrati per lo svolgimento delle attività commerciali all'ingrosso;

c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la completezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;

d) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;

e) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi in un rapporto non inferiore al 50 per cento della superficie coperta del centro commerciale all'ingrosso; la superficie a parcheggio almeno per tre quinti deve essere destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico;

f) essere stato oggetto di relazioni di impatto ambientale.

#### Art. 154.

##### Disciplina urbanistica

1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'inserimento ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari.

2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di carattere produttivo.

3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici consentono la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.

4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma 3, oppure interessi aree nelle quali l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico generale in vigore presso il comune interessato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l'approvazione di tale piano attuativo è soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI


#### Art. 155.

##### Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi:

a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso);

b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare);



c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);

f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali);

g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate);

h) la legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo);

i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);

j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti);

k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59");

l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati);

m) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali);

n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);

o) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti);

p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali);

2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 40 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983);

b) i commi 2 e 3, dell'articolo 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

c) le lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

d) la lettera a), comma 7, dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003);

e) la lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);

f) la lettera a), comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004);

g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 9 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

h) l'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misura di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);

i) le lettere a) e b), comma 8, dell'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

j) la lettera a), comma 3, dell'articolo 7, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);

l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);

m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2, la lettera a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la lettera a), comma 6, dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007);

n) la lettera a), comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

4. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono fatti al presente testo unico.

Art. 156.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alle UPB 3.8.1.2.332 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive», 7.2.0.2.186 «Studi, ricerche e altri servizi» e 3.8.2.2.366 «Promozione del sistema fieristico» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla UPB 3.8.1.3.333 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» e 3.8.2.3.367 «Promozione del sistema fieristico» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

3. Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, che saranno previste a bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 febbraio 2010

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/956 del 26 gennaio 2010).

10R1240



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2010, n. 025/Pres.

**LR 12/2002. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 17 febbraio 2010)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano) approvato in attuazione della citata legge regionale;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ed in particolare l'art. 14, comma 11;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), ed in particolare l'articolo 3, comma 7;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 42;

Ritenuto necessario modificare il regolamento approvato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005 per adeguarlo al mutato quadro legislativo regionale nonché alle esigenze rappresentate dal comparto artigiano;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano)", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 28 gennaio 2010;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano)**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano" emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Art. 2.

*Modifiche al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 le parole "operanti nei settori della produzione e del servizio alla produzione" sono soppresse e dopo la parola "beneficiano" è inserita la parola "altresi".

Art. 3.

*Modifiche alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4-bis del DPR n. 0272/2005*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 la parola "5" è sostituita dalla parola "quattordici".

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è inserita prima della lettera a) la seguente:

"a-ante) per l'attivazione di prestiti partecipativi, a tasso agevolato di cui all'art. 22, comma 1-ter;"

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'entità degli aiuti a favore delle iniziative di cui all'art. 23, comma 3 ter è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato D."

Art. 5.

*Modifiche al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 ter dell'art. 25 o degli obblighi di cui al comma 2-bis dell'art. 27."

Art. 6.

*Sostituzione del comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni di cui al presente regolamento assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità."



## Art. 7.

*Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "per sostenere gli investimenti aziendali e l'acquisto di immobilizzazioni immateriali."

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è aggiunto il seguente:

"1-ter. In attuazione dell'art. 46, comma 1.1, della legge regionale 12/2002, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate per l'attivazione di prestiti partecipativi, a tasso agevolato, di durata non superiore a cinque anni, equilibrando o migliorando la situazione patrimoniale delle imprese artigiane individuali o societarie."

## Art. 8.

*Integrazioni all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, sono aggiunti i seguenti:

"3 ter. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22, comma 1 ter, sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) ricapitalizzazione aziendale delle società artigiane; il finanziamento agevolato è erogabile all'impresa in presenza di aumento di mezzi propri, già deliberato e sottoscritto dai soci;

b) progetto di trasformazione in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della legge regionale 12/2002 presentato da impresa artigiana individuale.

3 quater. L'aumento ovvero la costituzione dei mezzi propri avviene tramite versamenti infruttiferi in conto destinati all'aumento del capitale sociale."

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per le iniziative di cui al comma 3 ter dell'art. 23 si applicano le seguenti condizioni:

a) l'importo minimo del finanziamento è pari a 10.000,00 euro, quello massimo è pari a 300.000,00 euro;

b) il finanziamento assicura una copertura massima del 100 per cento dell'iniziativa;

c) il finanziamento ha una durata non superiore a cinque anni."

2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono abrogati.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, dopo le parole "commi 1, 2" sono aggiunte le parole "e 3 ter".

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Per le iniziative di cui al comma 3 ter dell'art. 23 sono disposte le seguenti condizioni:

a) per prestiti partecipativi può essere presentata soltanto una domanda, per ciascuna impresa;

b) le società di capitale adottano una delibera dell'assemblea dei soci relativa alle operazioni per le quali è richiesta l'agevolazione. Nel caso di società di persone o di imprese individuali la suddetta delibera è sostituita dall'impegno dei soci o del titolare dell'impresa;

c) i soci dell'impresa provvedono all'aumento dei mezzi propri tramite versamenti infruttiferi, alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato;

d) nel caso di trasformazione di impresa individuale in impresa societaria, l'impresa beneficiaria si trasforma in società, anche unipersonale, entro dodici mesi dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento.

Con la trasformazione i versamenti infruttiferi devono risultare dalla situazione contabile iniziale della nuova società sotto forma di capitale sociale;

e) prima di dare corso all'aumento dei mezzi propri, i soggetti richiedenti adottano il regime di contabilità ordinario."

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, prima delle parole "Il contratto di finanziamento" sono inserite le parole "Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è aggiunto il seguente:

"2-bis. per le iniziative di cui al comma 3 ter dell'art. 23, il contratto di finanziamento prevede che i soggetti beneficiari delle agevolazioni hanno l'obbligo di:

a) applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 300/1970, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

b) non estinguere anticipatamente il finanziamento;

c) effettuare interamente l'aumento dei mezzi propri di cui al comma 3 quater dell'art. 23, accantonandoli in apposito conto, entro novanta giorni dalla scadenza del finanziamento, prorogabili per non più di trenta giorni;

d) mantenere la sede e l'unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi;

e) non effettuare riduzioni dei versamenti effettuati o degli utili accantonati attraverso la distribuzione degli utili, prestati ai soci o altre operazioni che influiscano sui mezzi propri prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento. Nei casi di riduzioni per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti;

f) di trasmettere all'istituto gestore del Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il puntuale rispetto degli obblighi di cui alle lettere d) ed e)."

## Art. 12

*Modifiche alla lettera b) del comma 2 dell'art. 100 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*


1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 100 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, la parola "5" è sostituita dalla parola "quattordici".

## Art. 13.

*Modifiche all'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Al titolo dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, dopo le parole "esclusi dagli aiuti" sono inserite le parole "a finalità regionale".

2. Al punto 1 dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, dopo le parole "esclusi dagli aiuti" sono inserite le parole "a finalità regionale".



## Art. 14.

*Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. L'Allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, è sostituito dal seguente:

“Allegato D

(Riferito all'art. 4, comma 3-bis e all'art. 5, c. 8)

**Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 800/2008**

L'entità dell'aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'art. 23, comma 1, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e l'entità di aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'art. 23, comma 3 ter, con riferimento alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) viene effettuato mediante la seguente formula:

EDU x PIF x RTI

in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);

- PIF è la percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziata;

- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

**1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento o l'iniziativa**

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti o delle iniziative finanziabili.

**2. Percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziati**

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

**3. Durata totale del finanziamento**

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

**4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse**

È determinata dalla differenza tra:

a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e

b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**5. Tasso di attualizzazione**

È pari a quello di cui al precedente punto a).”.

## Art. 15.

*Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica anche alle eventuali domande presentate a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

**10R1062**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2010, n. **028/Pres.**

**LR 23/2005. Regolamento di modifica al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 274.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 24 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1-bis comma 2, 6 e 6-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

Visto l'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” che apporta alcune modifiche alla legge regionale 23/2005 e che riconferma i contenuti dell'art. 6 introducendo la certificazione energetico-ambientale VEA degli edifici;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009 n. 2858 di approvazione del regolamento di modifica al “Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici”;

Visto il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 24 dicembre 2009 n. 3075 di correzione errori materiali nella succitata deliberazione giunta 2858/2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al “Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'art. 6-bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento di modifica al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'art. 6-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274**

Art. 1.

Modifica all'art. 8 del regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274

1. L'art. 8 del regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 274 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Norma transitoria). – 1. Dal 1° giugno 2010, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 23/2005, la certificazione VEA sostituisce gli attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 192/2005.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2010, n. 030/Pres.

**LR 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 3 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici", ed in particolare l'art. 22, il quale prevede nei casi di fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente ai collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e contributivi fissati dal medesimo art. 22;

Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 22, secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse disponibili per l'erogazione del trattamento di cui sopra all'INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili, e il comma 7, in base al quale con

regolamento regionale sono determinati le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento medesimo;

Visto il Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 7 dicembre 2009, n. 0343/Pres., con il quale è stata data attuazione alla previsione dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 11/2009;

Considerato che l'intervento regionale a favore dei collaboratori a progetto è stato regolato in maniera tale da consentirne il coordinamento con l'analogo intervento statale, disciplinato dall'art. 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Considerato che la sopra citata disposizione nazionale è stata novellata dall'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

Considerato che, al fine di recepire le modifiche della sopra citata disposizione nazionale, l'art. 9, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione) ha provveduto a novellare il sopra citato art. 22 della legge regionale 11/2009;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire anche per il 2010 il coordinamento fra i diversi interventi a favore dei collaboratori a progetto, di approvare un nuovo regolamento attuativo della previsione dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 11/2009;

Considerato che con il nuovo regolamento si provvede a disciplinare il trattamento a favore dei collaboratori a progetto connesso ai casi di fine lavoro verificatisi nel 2010, mentre con riferimento ai casi di fine lavoro verificatisi nel 2009 continuerà a trovare applicazione quanto previsto dal proprio decreto 0343/Pres./2009;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", che nella seduta del 9 febbraio 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Ritenuto di eliminare in capo ai beneficiari, rispetto allo schema di regolamento approvato dalla Commissione regionale per il lavoro, l'onere della sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 185/2008, in quanto trattasi di soggetti i quali devono avere in corso di esecuzione, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2010, n. 254, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)", nel testo allegato al presente provvedimento cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il Vice Presidente: CIRIANI

**Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), definisce le modalità di richiesta, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre;

b) anno di riferimento: l'anno solare in cui si verifica la cessazione del contratto a progetto che costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento previsto dal presente regolamento.

Art. 3.

*Destinatari del trattamento*

1. Sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al presente regolamento, nei casi di fine lavoro, i collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

*Condizioni per il riconoscimento del trattamento*

1. Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto di cui all'art. 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) abbiano cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;

b) abbiano percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento del reddito di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

c) abbiano in corso di esecuzione, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.

2. I collaboratori a progetto di cui all'art. 3 devono soddisfare altresì tutte le seguenti condizioni:

a) con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento:

1) abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro;

2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di almeno tre mensilità;

b) con riguardo all'anno di riferimento:

1) sia accreditato, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno.

Art. 5.

*Misura del trattamento*

1. L'ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30 per cento del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 4, comma 2, numero 2) percepito l'anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.

2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Art. 6.

*Presentazione della domanda ed erogazione del trattamento*

1. La domanda per il riconoscimento del trattamento di cui al presente regolamento è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto del Direttore della Direzione centrale lavoro, università e ricerca e resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.

3. Qualora il soddisfacimento della condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sia stato garantito dalla cessazione di più contratti di lavoro a progetto, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2 assume rilievo l'ultima cessazione in ordine cronologico.

4. Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4.

5. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata la domanda del trattamento nazionale di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 2/2009, e l'INPS non possa accoglierla esclusivamente per la mancanza della condizione di cui alla lettera a) dell'art. 19, comma 2, medesimo, la domanda si considera validamente presentata ai sensi del comma 1, ferma restando la necessità della verifica delle condizioni di cui all'art. 4.

6. L'INPS procede alla concessione ed erogazione del trattamento fino a capienza delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.


7. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale 11/2009.

8. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

*Revoca del trattamento*

1. Il successivo riconoscimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, ad un soggetto a favore del quale sia già stato riconosciuto per lo stesso anno di riferimento il trattamento di cui al presente regolamento comporta la revoca di tale ultimo trattamento.



2. L'INPS, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale 11/2009, comunica il verificarsi delle ipotesi di revoca di cui al comma 1 al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede alla revoca del trattamento.

Art. 8.

*Abrogazione*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 343.

Art. 9

*Norme transitorie e di prima applicazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), la disposizione di cui all'art. 6, comma 5, trova applicazione anche con riferimento alle domande del trattamento statale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, presentate alla sede I.N.P.S. territorialmente competente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, nei casi in cui la data di cessazione del contratto di lavoro a progetto risulti anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di cui all'art. 6, comma 1, è presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. In via di prima applicazione, nei casi in cui la cessazione del contratto di lavoro a progetto sia intervenuta nel periodo ricompreso fra la data di entrata in vigore del presente regolamento e l'1 aprile 2010 la domanda di cui all'art. 6, comma 1, è presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.

4. Con riferimento ai casi di fine lavoro verificatisi nel 2009, continua a trovare applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 343/2009.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL VICE PRESIDENTE: CIRIANI

10R1064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 034/Pres.

**L 266/1997. Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera o), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);

Visto, in particolare, l'art. 20 di tale legge in base al quale per le imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e per i consorzi tra esse, che assumono, anche a tempo determinato, dirigenti privi di occupazione, è prevista la concessione, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti, di un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi;

Atteso che il richiamato art. 20 prevede anche il sostegno alla piccola impresa;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera o) in base al quale rientrano, fra l'altro, nelle funzioni della Regione indicate al comma 1 del medesimo articolo, anche gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'art. 20 della legge n. 266/1997 nonché ogni altro adempimento connesso all'erogazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni;

Visto il "Regolamento per l'erogazione di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e per il sostegno alla piccola impresa" approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2390 di data 23 luglio 1999;

Atteso che, in base al Regolamento sopra richiamato, il soggetto deputato alla concessione delle agevolazioni della legge 266/1997 era l'Agenzia regionale per l'impiego;

Considerato che l'Agenzia regionale per l'impiego è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che nei rapporti giuridici attivi e passivi di tale struttura è subentrata la Regione, giusta art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

Atteso che si ravvisa l'opportunità di adottare un nuovo regolamento in materia a fronte del lungo lasso di tempo intercorso e del fatto che il regolamento in parola non pare rispondere compiutamente alle mutate esigenze del mercato del lavoro locale a seguito delle gravi difficoltà economiche che hanno compromesso la stabilità delle imprese sul territorio determinando una situazione di crisi occupazionale di rilevante entità;

Evidenziato che, anche nell'ambito delle iniziative finalizzate al reimpiego del personale con qualifica dirigenziale, si debba considerare la crisi occupazionale in atto e valutare gli strumenti da porre in essere per fronteggiarla, con particolare riguardo a specifiche situazioni di settore e fattori di criticità, tenuto conto delle principali variabili del ciclo economico regionale ai fini del sostegno alle strategie di rafforzamento dell'economia;

Ritenuto pertanto di adottare uno schema di regolamento che sia aderente alla situazione contingente, più snello nelle procedure e che preveda, in caso di impossibilità di concedere a tutti i richiedenti le agevolazioni previste per carenza delle risorse assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle priorità che privilegino i soggetti coinvolti nei contesti di grave difficoltà occupazionale dichiarata dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo le procedure di cui all'art. 46 della legge regionale 18/2005;



Ritenuto, per i motivi sopra descritti, di dare attuazione all'art. 20 della legge 266/1997 tramite un nuovo schema di regolamento;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro che, nella seduta di data 10 novembre 2009, dopo aver esaminato lo schema di regolamento, nell'esprimere, all'unanimità, parere favorevole, ha richiesto di specificare all'art. 2, comma 4, che il tetto massimo dell'agevolazione contributiva pari a 20.000 euro è riferito all'arco temporale di dodici mesi;

Atteso che la medesima Commissione ha condiviso, all'unanimità, la proposta dell'Assessore regionale competente di sostituire all'art. 5, comma 4, lettera e), le parole: «di non aver lavorato nei due anni anteriori presso...» con le parole «di non aver svolto lavoro subordinato negli ultimi dodici mesi presso...»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19 novembre 2009, n. 2581, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 3, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione consiliare che nella seduta del 16 dicembre 2009, ha esaminato il sopra citato regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 di data 14 gennaio 2010;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il Vice Presidente: CIRIANI

**Regolamento concernente criteri e modalità per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione anche dell'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità di ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato personale dirigenziale privo di occupazione.

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei dirigenti privi di occupazione sono stipulate convenzioni tra la struttura regionale competente in materia di lavoro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le confederazioni sindacali dei dirigenti.

Art. 2.

*Oggetto dell'agevolazione contributiva*

1. L'agevolazione prevista dall'art. 20, comma 2, della legge 266/1997 consiste nella riduzione del 50%, per un periodo massimo di dodici mesi, dei contributi complessivamente dovuti agli enti di previdenza pubblici per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione da parte di imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti.

2. L'agevolazione compete sulle quote a carico sia del datore di lavoro che del dirigente e riferite alla parte previdenziale ed assistenziale con esclusione delle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di esattori.

3. Il beneficio si realizza mediante conguaglio con i contributi che le imprese assunti versano mensilmente all'INPS e annualmente all'INAIL.

4. L'agevolazione contributiva non può superare, per ciascun dirigente assunto, il tetto massimo di 20.000,00 euro nell'arco di dodici mesi.

Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

a) le imprese ed i loro consorzi;

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) risultare iscritti al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

c) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento.



## Art. 4.

*Priorità*

1. Qualora le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione non risultino sufficienti a fronte delle domande presentate, si utilizzano i seguenti criteri di priorità:

a) imprese che assumono dirigenti privi di occupazione per cause riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005;

b) piccole imprese, come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) approvate con decisione della Commissione europea (2005) 3707 di data 30 settembre 2005.

Per tali imprese si osservano le seguenti priorità:

1) sono costituite da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di una grave situazione di difficoltà occupazionale dichiarata secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ed assumono un dirigente;

2) assumono il loro primo dirigente;

3) beneficiano di altri incentivi di sostegno alle politiche attive del lavoro;

4) sono dislocate in aree territoriali a forte specializzazione lavorativa;

c) imprese che forniscono servizi a più imprese.

## Art. 5.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di assunzione ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 266/1997 sono presentate alla Direzione competente in materia di lavoro e redatte sulla modulistica predisposta dalla struttura competente e resa disponibile sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate entro il termine del 15 ottobre di ciascun anno e sono corredate, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive dal legale rappresentante dell'impresa assumente che attesti:

a) che l'impresa ha un numero di dipendenti inferiori a duecentocinquanta;

b) che l'impresa rispetta le normative vigenti in materia di assunzioni;

c) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

d) che l'impresa rientra in una delle priorità di cui all'art. 4 ai fini dell'accesso all'agevolazione contributiva.

3. Il rispetto del termine di presentazione della domanda è comprovato:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio, nel caso di consegna diretta o spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o corriere.

Trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. La domanda è inoltre corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive dal dirigente assumendo che attesti:

a) di essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in regola con la normativa vigente relativa all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale;

b) di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;

c) di essere privo di occupazione da almeno trenta giorni e di non percepire alcun reddito da lavoro dipendente o da pensione;

d) di aver maturato un'esperienza almeno biennale nell'ambito della qualifica rivestita;

e) di non aver svolto lavoro subordinato negli ultimi dodici mesi presso il datore di lavoro che presenta domanda di ammissione all'agevolazione contributiva ovvero presso un'impresa dello stesso o di altro settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa assumente ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo;

f) di non rientrare nella categoria dei soggetti che beneficiano del collocamento obbligatorio.

## Art. 6.

*Ammissione all'agevolazione contributiva*

1. L'Ufficio competente valuta la regolarità delle domande di assunzione e della documentazione a corredo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.

3. La struttura procedente prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la struttura procedente adotta un provvedimento formale di ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 20, comma 2, della legge 266/1997. Tale provvedimento viene inviato contestualmente all'impresa richiedente, agli Enti di previdenza ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. L'impresa richiedente, ricevuto il provvedimento di cui al comma 4, entro 30 giorni perfeziona la pratica di assunzione nei confronti del dirigente e degli enti di previdenza territorialmente competenti. Le relative comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche alla struttura che ha formalizzato il provvedimento di ammissione alla agevolazione contributiva.

6. L'ammissione alla agevolazione contributiva avviene, ove necessario, secondo le priorità di cui all'art. 4 e, nell'ambito della medesima priorità, si osserva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## Art. 7.

*Revoca*

1. Qualsiasi variazione che intervenga nel rapporto di lavoro tra impresa e dirigente che comporti l'eventuale revoca del provvedimento di concessione della agevolazione contributiva deve essere comunicata alla struttura competente in materia di lavoro entro trenta giorni dal suo verificarsi.

## Art. 8.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 9.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il "Regolamento per l'erogazione di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e per il sostegno alla piccola impresa", approvato con decreto del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale per l'impiego n. 52 di data 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2390 del 23 luglio 1999.


## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Vice Presidente: CIRIANI

10R1065



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5.

### Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Ri-forma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 12 febbraio 2010)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 15*

1. L'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Organi dei consorzi di bonifica*). — 1. Sono organi del consorzio:

a) il consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;

b) il comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due vicepresidenti, eletti all'interno del consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuzione;

c) il Presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei comuni ricompresi nel comprensorio.

4. Il consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 16, comma 14. Il consiglio di amministrazione è altresì integrato, nel caso di consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuzione espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l'espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell'apposito spazio.

5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.

6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23.

7. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui all'art. 23».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 16*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Assemblea dei consorziati e sistema elettorale*). — 1. L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consorziale per la elezione dei componenti il consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocatione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:

a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuzione totale del consorzio;

b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuzione totale del consorzio;

c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuzione totale del consorzio;

d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.

3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuzione di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva del consorzio ed il numero di componenti del consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. I consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.

5. La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuzione. A tal fine la Regione formula indirizzi ai consorzi di bonifica.

6. Non possono essere eletti quali componenti il consiglio:

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;

c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;

d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;

e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui consorzi di bonifica;

f) i dipendenti del consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovano legalmente in mora.

7. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.

8. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuzione devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:

a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;

b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;



c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;

d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.

9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.

10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l'assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.

11. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.

12. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.

13. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.

14. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 12 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 11.

15. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti».

#### Art. 3.

##### *Sostituzione dell'art. 17*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (*Statuto consortile*). — 1. Il consorzio è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

2. Lo statuto in particolare stabilisce:

a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;

b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del consorzio;

c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del consorzio.

3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;

b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto».

#### Art. 4.

##### *Ratifica intesa con la Regione Marche*

1. Ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata l'«Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117» nel testo approvato dalla giunta regionale in data 8 febbraio 2010.

2. Ai fini di cui all'art. 25 dello statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della commissione assembleare competente per materia.

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 febbraio 2010

ERRANI

10R1110

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5.

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 19 febbraio 2010)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


#### Capo I

##### DISPOSIZIONE GENERALI

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, con la presente legge adegua il proprio ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, attraverso il recepimento nel proprio territorio della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in osservanza dei principi e criteri di cui all'art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008».



## Art. 2.

*Principi e modalità*

1. Al fine di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché di rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e di promuovere la qualità dei servizi, non sono poste limitazioni, nel territorio regionale, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea, se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

2. La Regione recepisce nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con:

a) l'abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario;

b) la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;

c) la semplificazione amministrativa anche attraverso l'operatività degli Sportelli unici per le attività produttive, come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento;

d) l'implementazione delle procedure elettroniche;

e) le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

## Art. 3.

*Sportelli unici per le attività produttive*

1. In attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 è l'unico soggetto pubblico di riferimento per il territorio regionale, relativamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE ED  
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI*Sezione I*MODIFICHE ALLA L.R. 16 OTTOBRE 1996, N. 94  
«ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94*

1. L'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Albo regionale dei maestri di sci*). — 1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale.

2. L'Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94*

1. L'art. 4 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci*) — 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge, 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all'Albo regionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;

d) licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci».

## Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94*

1. L'articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati*). — 1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo regionale della stessa.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale maestri di sci della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 dandone comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo provvede a cancellare dall'albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.

4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo, indicando le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi devono praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale.

5. Gli obblighi di cui al comma 4, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l'attività in Abruzzo.

6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)».



## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94*

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale maestri di sci. Fanno parte del Collegio i maestri di sci iscritti nell'albo regionale, che abbiano o meno cessato l'attività.»

2. Alla lett. m), del comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94, le parole «proporre il minimo ed il massimo per le tariffe professionali», sono sostituite dalle seguenti: «proporre il limite massimo per le tariffe professionali».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 è inserito il seguente:

«7-bis. Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94*

1. L'articolo 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Scuole di sci*). — 1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende l'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l'apertura di scuole di sci, valutando la richiesta, in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte;

b) che sia in grado di funzionare durante l'intera stagione invernale e che sia dotata di insegna esterna «SCUOLA DI SCI»;

c) che si dichiari di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione Abruzzo: per tali funzioni ed adempimenti le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;

d) che la scuola dimostri di avere stipulato un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

e) che la scuola di sci sia tenuta il più possibile a garantire un'offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

f) che la scuola di sci sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico e del turismo, la sicurezza della pratica dello sci, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dello sci fra giovani.

3. L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti da presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

5. Le scuole di sci autorizzate, in possesso dei requisiti di funzionalità tecnico-organizzativa e gestionale per esclusivo uso didattico, potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato, di adeguato dimensionamento e posizionamento, attrezzato di impianti di manovra, di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, di un piccolo impianto di produzione di neve programmata, per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;

c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 2;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola;

f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 2.

7. Ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate. Congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti i maestri, che operano per la scuola, sono in regola con la normativa sull'insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole di sci è revocata l'autorizzazione».

## Art. 9.

*Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci nell'ambito della Regione Abruzzo sono fissate annualmente dal Collegio regionale maestri di sci».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94*

1. L'articolo 20 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Sanzioni amministrative*). — 1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.

2. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo senza essere iscritto all'albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.



4. L'esercizio abusivo della scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuola di sci, comunque denominata, in difetto di autorizzazione di cui all'art. 18, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00 a carico di ciascuna persona che pratici l'insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da € 3.000,00 ad € 12.000,00 a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale maestri di sci ed alla Giunta regionale d'Abruzzo».

### Sezione II

MODIFICHE ALLA L.R. 16 SETTEMBRE 1998, N. 86  
«ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA-MAESTRO  
DI ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA ALPINA, DI ACCOMPAGNATORE  
DI MEDIA MONTAGNA-MAESTRO DI ESCURSIONISMO»

#### Art. 11.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è inserito il seguente:

«1-bis. L'albo regionale è tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo».

#### Art. 12.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni ventuno per le guide alpine-maestri di alpinismo, di anni diciotto per gli aspiranti guida;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo».

#### Art. 13.

*Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora», sono sostituite dalle seguenti: «abbia il proprio domicilio».

2. Il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, che svolge temporaneamente, anche in forma saltuaria, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo nella Regione Abruzzo, può richiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo, conservando l'iscrizione nell'albo della regione di appartenenza».

3. Il comma 5, dell'articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«5. Il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo provvede all'iscrizione nell'albo regionale, ai sensi dell'art. 4, dandone comunicazione al Collegio di provenienza».

4. Il comma 7, dell'articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:


«7. Le guide alpine, gli aspiranti guide alpine iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, indicando le località nelle quali intendono esercitare il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio regionale e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale».

5. Il comma 8, dell'articolo 5 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«8. Alle guide alpine di altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina - aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

6. Dopo il comma 8, dell'art. 5 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è aggiunto il seguente:

«8-bis Ai cittadini dei Paesi Terzi, che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di guide alpine, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».



## Art. 14.

*Modifiche agli articoli 6 e 19 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 1, dell'art. 6 ed al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «USL», sono sostituite dalle seguenti: «Azienda Sanitaria Locale».

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1, dell'articolo 10 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«1. Per essere ammessi ai corsi di aspirante guida alpina, di cui all'art. 7, comma 2, occorre presentare domanda alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo dell'istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) essere in possesso della licenza di scuola media;

c) aver compiuto diciotto anni entro la data di scadenza per la domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) essere in possesso di un *curriculum vitae* che evidenzi l'esperienza maturata in un periodo di almeno tre anni di alpinismo e scialpinismo;

g) di avere il domicilio in un Comune della Regione Abruzzo.

## Art. 16.

*Modifiche agli articoli 14 e 15 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86*

1. Alla lett. b), comma 3, dell'articolo 14 ed alla lett. b), comma 3, dell'articolo 15 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «Settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente».

2. Alle lett. f), g) ed h), del comma 3, dell'articolo 14 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole «del Settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio della Direzione regionale competente».

3. Il comma 4, dell'articolo 14 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio della Direzione regionale competente».

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 1, dell'articolo 17 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «della Giunta regionale d'Abruzzo, Settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione Abruzzo, Direzione regionale competente».

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) età minima di anni diciotto;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;

d) diploma di scuola media dell'obbligo;

e) abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;

f) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo».

## Art. 19.

*Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «con firma autenticata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

2. Alla lett. a), comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «stato appartenente alla Comunità Economica Europea», sono sostituite dalle seguenti: «Stato membro dell'Unione Europea».

3. Alla lett. d), comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «USL», sono sostituite dalle seguenti: «Azienda Sanitaria Locale».

4. Alla lett. f), comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «residenza nella Regione Abruzzo al momento dell'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «domicilio nella Regione Abruzzo».

## Art. 20.

*Modifiche agli articoli 26 e 27 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Alla lett. b), comma 3, dell'articolo 26 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «del settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione competente» e le parole «il Settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio competente».

2. Alle lett. f), g), h) ed i) del comma 3, dell'art. 26 ed alla lett. b), comma 3, dell'articolo 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole «del Settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale competente».

3. Al comma 4, dell'articolo 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 le parole «del settore F.P.», sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio competente».



## Art. 21.

*Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Alla lett. n), comma 8, dell'articolo 29 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «il minimo ed il massimo per le tariffe professionali», sono sostituite dalle seguenti: «il limite massimo per le tariffe professionali».

## Art. 22.

*Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «L. 3.000.000 a L. 6.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.500,00 a € 3.000,00».

2. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «L. 2.000.000 a L. 6.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.000,00 a € 3.000,00».

## Art. 23.

*Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. L'articolo 32 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo*) — 1. Agli effetti della presente legge per scuola si intende l'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più accompagnatori di media montagna, aspiranti guida alpina, guide alpine, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole possono essere:

- a) di escursionismo naturalistico;
- b) di alpinismo e di sci-alpinismo. L'attività di insegnamento, può essere svolta anche da aspiranti guida alpina;
- c) di montagna. L'attività di insegnamento può essere svolta da aspiranti guida alpina.

3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l'apertura di scuole, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che i componenti delle scuole siano iscritti all'albo regionale delle guide alpine d'Abruzzo, o siano ad esso temporaneamente aggregati, o all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna;

b) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei componenti che ne fanno parte;

c) che la scuola sia in grado di funzionare durante l'intera stagione e che sia dotata di insegna esterna «SCUOLA...»

d) che si dichiari di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dell'alpinismo e dello sci-alpinismo, dell'escursionismo naturalistico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico montano della Regione Abruzzo; per tali funzioni ed adempimenti le scuole sono ritenute strutture di pubblica utilità;

e) che la scuola dimostri di avere stipulato un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

f) che la scuola sia tenuta il più possibile a garantire un'offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;

g) che la scuola sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport e del turismo montani, la sicurezza della loro pratica, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica

dell'alpinismo e dello sci-alpinismo, dell'escursionismo naturalistico fra giovani.

4. L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di violazione alle norme della presente legge.

5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione di attività della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere presentata, ai sensi di legge, alla Direzione regionale competente in materia, corredata di:

- a) elenco dei componenti la scuola con i relativi dati anagrafici;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
- c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del comma 3;
- d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;
- e) denominazione della scuola;
- f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione.

8. Le scuole autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia, le segnalazioni di variazioni che interessano l'organico della scuola, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate; inoltre, congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti gli associati, che operano nella scuola, sono in regola con la normativa sull'insegnamento. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole è revocata l'autorizzazione.

9. È istituito dalla Direzione regionale competente in materia, l'elenco delle scuole di montagna, di alpinismo e di sci-alpinismo, di escursionismo naturalistico».

## Art. 24.

*Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1, dell'articolo 33 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe massime delle prestazioni professionali, nell'ambito della Regione Abruzzo, delle guide alpine - maestri di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo sono fissate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine».

## Art. 25.

*Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 1, dell'articolo 34 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «L. 100.000 a L. 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 100,00 a € 300,00».

2. Al comma 2, dell'articolo 34 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «L. 100.000 a L. 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 100,00 a € 300,00».

3. Al comma 3, dell'articolo 34 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «L. 3.000.000 a L. 6.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.500,00 a € 3.000,00».

4. Al comma 4, dell'articolo 34 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 le parole «L. 2.000.000 a L. 6.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.000,00 a € 3.000,00».



## Art. 26.

*Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86*

1. Al comma 2, dell'articolo 35 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) le parole «L. 2.000.000 a L. 4.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «€ 1.000,00 a € 2.000,00».

## Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

## Sezione I

## MODIFICHE ALLA L.R. 28 APRILE 2000, N. 78 «NUOVA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE IN BED &amp; BREAKFAST»

## Art. 27.

*Modifiche all'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78*

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

«1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a presentare una dichiarazione inizio attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge n. 241/1990 come novellato dall'art. 9 della legge n. 69/2009 al Comune ove sono ubicati gli immobili».

## Art. 28.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) le parole «con autorizzazione stagionale» sono sostituite dalle seguenti: «stagionali».

## Art. 29.

*Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78*

1. L'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Adempimenti amministrativi).— 1. L'attività inizia dalla data di presentazione della D.I.A. prevista dall'art. 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La dichiarazione contiene:

- a) le generalità del titolare;
- b) la denominazione dell'esercizio;
- c) l'ubicazione;
- d) il numero delle camere e quello dei posti letto;
- e) il numero dei servizi igienici;
- f) l'eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;
- g) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile;
- c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;
- d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;
- e) dichiarazione circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.

4. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della D.I.A. effettua il controllo per verificare l'idoneità dell'appartamento all'esercizio dell'attività, il cui esito viene comunicato alla Provincia, alla Regione e all'Azienda di promozione turistica regionale, oltre che all'interessato.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

7. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del «Bed & Breakfast» ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel comma 4».

## Art. 30.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78*

1. Il comma 3, dell'articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio di ospitalità «Bed & Breakfast» in mancanza della D.I.A. di cui all'art. 5 comporta, oltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9, la cessazione dell'attività medesima».

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

3-ter. Tuttavia, in caso sia possibile conformare detta attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell'attività e assegna all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell'attività».


## Sezione II

## MODIFICHE ALLA L.R. 12 GENNAIO 1998, N. 1 "NUOVA NORMATIVA SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO"

## Art. 31.

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 29 marzo 2001, n. 135 e al D.P.C.M. 13 settembre 2002».



## Art. 32.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Alla lett. d), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217» sono soppresse.

2. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).».

## Art. 33.

*Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).

— 1. Chi intenda aprire un'agenzia di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, deve inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita dichiarazione di inizio attività, in seguito denominata D.I.A., ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificandone il periodo ove si tratti di attività stagionale.

2. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve indicare su apposita modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente e trasmessa alle Province:

a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita IVA;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo con carattere di esclusività;

c) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

d) la denominazione proposta a seguito del parere positivo della Provincia, ai sensi del DPCM 13 settembre 2002;

e) il carattere annuale o stagionale dell'attività;

f) la mancanza di condanne penali a suo carico che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento e insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato.

3. Il dichiarante deve allegare:

a) copia di avvenuto versamento della cauzione prevista dall'art. 11;

b) polizza assicurativa prevista dall'art. 12;

c) autodichiarazione di impegno a far pervenire annualmente alla Provincia la documentazione sull'avvenuto pagamento del premio di cui alla lettera b);

d) planimetria dei locali;

e) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali, con dichiarazione di conformità all'originale depositato nell'Ufficio del Registro;

f) fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro;

g) copia del certificato di agibilità con dichiarazione di conformità all'originale rilasciato dal Comune o, se non reperibile, certificato di agibilità in originale redatto da un tecnico abilitato secondo le norme del relativo Regolamento Edilizio Comunale;

h) qualora trattasi di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, tra i cui scopi deve essere prevista anche la gestione di agenzie di viaggio, con dichiarazione di conformità all'originale depositato negli Uffici della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

i) autocertificazione relativa ai requisiti di ciascuno degli amministratori della Società;

j) dichiarazione di assenso di eventuali ulteriori legali rappresentanti al fatto che la denuncia di inizio di attività sia sottoscritta dal dichiarante;

k) certificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;

l) soltanto in caso di cambio di titolarità, dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell'agenzia.

4. Qualora l'agenzia operi esclusivamente in via telematica non sono necessari i requisiti relativi ai locali.

5. Per l'apertura di agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando l'obbligo della dichiarazione di inizio attività, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

6. L'attività deve iniziare immediatamente o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della D.I.A. o alla sua spedizione tramite lettera raccomandata AR».

## Art. 34.

*Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 con gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater*

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Controlli) — 1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la Provincia è tenuta a verificare il contenuto della D.I.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge.

2. Ove sia possibile integrare la documentazione richiesta, la Provincia fissa il termine di 30 giorni per l'integrazione; la mancata integrazione nei termini comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

3. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, la Provincia adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.


4. Tuttavia, ove sia possibile conformare l'attività dell'agenzia alla normativa vigente, la Provincia ordina la sospensione dell'attività e assegna un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, la Provincia ordina la cessazione dell'attività».

«Art. 5-ter (Casi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività). — 1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione alla Provincia di competenza.

2. Per l'apertura di filiali o succursali di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'U.E. non occorre dichiarazione di inizio di attività, ma è necessario inoltrare apposita comunicazione alla Provincia competente con allegati planimetria dei locali ed elenco delle principali attrezzature di cui s'intende dotare l'agenzia, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza e dell'esclusività dei locali stessi. La Provincia deve effettuare la suddetta verifica entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione.

3. Espletata la verifica prevista dal comma 2, la Provincia ne comunica l'esito positivo all'interessato e alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale. In caso di esito negativo, la Provincia attiva il procedimento previsto dall'art. 5-bis».

«Art. 5-quater (Elenco delle agenzie di viaggio) — 1. Le agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna Provincia dove ha sede l'agenzia o la filiale, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.



2. Nell'elenco di cui al comma 1, che ha valore ricognitivo e informativo, sono riportati per ogni agenzia i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o alla ragione sociale in caso di società, al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla Provincia ai sensi della presente legge.

3. Ciascuna Provincia provvede ad inserire in tempo reale nell'apposito programma informatico, predisposto dal Dipartimento del Turismo al fine di evitare la ripetizione di denominazioni già esistenti, i dati relativi alle nuove agenzie operanti e alle filiali o succursali delle stesse agenzie o di altre già operanti nel territorio nazionale o in quello di altri Stati dell'Unione Europea, altresì comunicando le avvenute variazioni e cancellazioni.

4. Ogni modificazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in Comune di altra Provincia, comporta l'invio di una nuova dichiarazione di inizio attività; per le altre modificazioni è sufficiente una mera comunicazione alla Provincia che provvede all'aggiornamento dei dati mediante annotazione.

5. Ciascuna Provincia invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il proprio elenco, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione di attività e cancellazione delle agenzie. L'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo legittimamente operanti è pubblicato annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo.

#### Art. 35.

##### *Abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 6 (Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è abrogato.

2. L'articolo 7 (Istruttoria preliminare) della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

3. L'articolo 8 (Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori) della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

4. L'articolo 9 (Contenuto dell'autorizzazione) della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 è abrogato.

#### Art. 36.

##### *Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 11 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Cauzione*). — 1. La cauzione è versata, a pena di divieto di inoltro della D.I.A. alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

2. L'importo della cauzione o della fidejussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. In caso di mancato versamento della integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia fino all'avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell'agenzia.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

5. L'esercizio di una filiale o succursale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

7. La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni».

#### Art. 37.

##### *Modifiche all'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Il comma 1, dell'articolo 12 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione o invio della dichiarazione di inizio attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229».

2. Al comma 3, dell'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 la parola «autorizzata» è sostituita dalla seguente: «dichiarata».

3. Al comma 4, dell'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 la parola «autorizzata» è sostituita dalle seguenti: «dichiarata gli eventuali».

#### Art. 38.

##### *Modifiche all'articolo 13 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola «l'esterno» è sostituita dalla seguente: «l'estero».

2. Alla lett. j), comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 le parole «di informazione dell'utente dei vizi turistici in caso di annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi».

3. Alla lett. k), comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 le parole «dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione di inizio attività».

#### Art. 39.

##### *Modifiche all'articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 14 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «operano sulla base delle disposizioni della presente legge».

#### Art. 40.

##### *Modifiche all'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa».

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati «Infotrav» con l'inserimento dei dati della chiusura temporanea dell'agenzia e della sua durata».



## Art. 41.

*Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) la parola «autorizzate» è sostituita dalle seguenti: «e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge».

## Art. 42.

*Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale). — 1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2. Chiunque intenda esercitare la professione di direttore tecnico invia alla Regione Abruzzo, Direzione competente in materia di turismo, apposita dichiarazione di inizio dell'attività (in seguito D.I.A.) ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 2, ultimo periodo, come da ultimo novellato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificando il requisito professionale applicabile.

3. La Direzione regionale competente in materia di turismo provvede ad espletare le necessarie verifiche.

4. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale sono i seguenti:

a) superamento degli esami abilitanti all'esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all'esercizio della professione di almeno 400 ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo;

c) possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all'albo della Regione di provenienza;

d) soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

5. Il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve inoltre attestare:

1) di essere in possesso di taluno dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

2) di non avere subito condanne o di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931.

6. Ai Direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, che vogliono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

8. Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9. L'albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul B.U.R.A. e aggiornato ogni anno.

10. Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia».

## Art. 43.

*Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 20 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Domanda di partecipazione all'esame). — 1. Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo - Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) luogo di residenza;

3) cittadinanza di appartenenza;

4) titolo di studio posseduto;

5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) godimento dei diritti civili e politici.

2 Devono, altresì dichiarare:

a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.

b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

## Art. 44.

*Modifiche all'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Il comma 1, dell'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«1. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

a) un dirigente regionale in qualità di presidente;

b) un esperto di legislazione turistica, che può essere lo stesso presidente;

c) un docente di geografia;

d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato».


## Art. 45.

*Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Attestato di idoneità). — 1 Il competente Servizio della Direzione Turismo, accertata la regolarità del procedimento e verificato che il candidato era in possesso dei requisiti per la partecipazione, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità.

2. La verifica di cui al comma 1 va espletata sulle autocertificazioni comprese nella domanda di partecipazione e indicate dall'art. 20, comma 1».



## Art. 46.

*Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione».

2. Al comma 3, dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 le parole «Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

## Art. 47.

*Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 26 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) dopo le parole «comunità religiose» sono inserite le seguenti: «istituti scolastici».

## Art. 48.

*Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1*

1. Al comma 1, dell'articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) le parole «essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «osservare quanto previsto dall'art. 5».

## Art. 49.

*Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1*

1. L'articolo 28 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Sospensione dell'esercizio). — 1. La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11 comma 3 all'aumento del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. Viene altresì sancita la chiusura dell'agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea».

## Art. 50.

*Sostituzione dell'allegato n. 1 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 «Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico»*

1. L'allegato n. 1 di cui all'articolo 29 (prospetto delle sanzioni amministrative) della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 «Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico» è sostituito dall'Allegato A della presente legge.

## Sezione III

MODIFICHE ALLA L.R. 11 AGOSTO 2004, N. 25 «NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI GUIDA SPELEOLOGICA E PER IL RIORDINO DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO TECNICO DEGLI ASPIRANTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA SPELEOLOGICA IN ABRUZZO»

## Art. 51.

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica). — 1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica.

2. In detto Albo sono iscritti tutti coloro che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti amministrativi e dell'idoneità psico-fisica.

4. È istituito il collegio regionale delle guide speleologiche».

## Art. 52.

*Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Abilitazione). — 1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica è conseguita previo superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale, diretto all'accertamento della capacità tecnico-professionale degli aspiranti.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica può essere conseguita anche attraverso la frequenza di corsi abilitanti da organizzare ogni tre anni, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di formazione e con il Collegio regionale delle Guide Speleologiche.

3. La Giunta regionale, accertata l'eventuale carenza di personale esercente l'attività professionale di guida speleologica, sentito il Collegio regionale delle Guide Speleologiche, può anticipare i termini di cui ai commi 1 e 2».

## Art. 53.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. Al comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) le parole «con decreto dal Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, su deliberazione della stessa», sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo».

2. Alla lett. a), comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25, le parole «dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente regionale».

3. Alla lett. e), comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25, le parole «del competente Servizio della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso la Giunta d'Abruzzo – Direzione regionale competente in materia di turismo».



## Art. 54.

*Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 8 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Attestati di abilitazione*). — 1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla competente struttura della Giunta regionale d'Abruzzo.

2. La Direzione regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali».

## Art. 55.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Condizioni per l'esercizio*) — 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), sono iscritti all'albo regionale delle guide speleologiche, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
- d) titolo di studio di licenza media di secondo grado o titolo equipollente;
- e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica.

2. Il Collegio delle Guide Speleologiche è tenuto a comunicare annualmente i nominativi delle Guide Speleologiche operanti in Abruzzo, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, all'Azienda promozione turistica regionale e ai Comuni nei cui ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico».

## Art. 56.

*Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Tessera di riconoscimento*). — 1. Alle guide speleologiche è rilasciato da parte del Collegio delle Guide Speleologiche d'Abruzzo una tessera di riconoscimento contenente la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici e il numero di iscrizione all'albo professionale».

## Art. 57.

*Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Controlli e vigilanza*). — 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano ai Comuni».

## Art. 58.

*Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 14 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Sanzioni disciplinari*). — 1. Le violazioni di norme di comportamento professionale dettate da disposizioni legislative, regolamentari, statutarie e dalla deontologia professionale sono di competenza del Collegio delle Guide Speleologiche d'Abruzzo che applicherà le seguenti sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio a maggioranza assoluta dei componenti in contraddittorio con l'interessato e sono impugnabili con ricorso ai competenti organi giurisdizionali».

## Art. 59.

*Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Chiunque eserciti l'attività di guida speleologica in mancanza di iscrizione al relativo Albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.032,91.

2. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell'ambito delle operazioni di soccorso, di cui all'art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28.

3. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, di cui all'art. 12, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.

4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano, altresì, l'applicazione del provvedimento disciplinare in applicazione dell'art. 14.

5. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune che ha accertato il comportamento illecito».



## Art. 60.

*Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25*

1. L'articolo 16 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Guide speleologiche provenienti da fuori Regione e dagli Stati dell'Unione Europea*) — 1. L'esercizio sul territorio regionale dell'attività professionale di guida speleologica in regime di libera prestazione di servizi da parte di guide provenienti da altre Regioni o da Stati dell'Unione Europea, non richiede l'iscrizione all'albo della Regione Abruzzo, salva l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge».

## Sezione IV

MODIFICHE ALLA L.R. 26 GENNAIO 1993, N. 11 «STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI: PREZZI, CLASSIFICA, STATISTICA, VIGILANZA E SANZIONI. NORMATIVA ORGANICA»

## Art. 61.

*Modifiche all'articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11*

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è inserito il seguente:

«6-bis. La Regione, in adesione alle indicazioni e alle prescrizioni dell'Enit, promuove la realizzazione di un sistema informatico che consenta di superare la procedura di invio dei dati come descritta dai commi 1, 3 e 6, al fine di pervenire alla loro trasmissione per via telematica, sia da parte degli imprenditori alle Province competenti che da queste al data base dell'Enit e alla stessa Regione, all'uopo finanziando i necessari progetti di aggiornamento informatico».

## Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE ARTI AUSILIARIE SANITARIE

## Sezione I

MODIFICHE ALLA L.R. 3 NOVEMBRE 1999, N. 96 «NORME PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE REGIONALI OVE SI SVOLGONO CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE SANITARIE DI OTTICO ED ODONTOTECNICO»

## Art. 62.

*Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96*

1. L'articolo 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Durata dei corsi e determinazione numero studenti*). — 1. I corsi hanno durata triennale.

2. In relazione al numero di richieste di autorizzazione pervenute per ciascun corso e avuto riguardo anche alla domanda di fabbisogno delle figure in questione rilevata annualmente presso le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e/o accreditate sul territorio regionale, la Regione stabilisce per il primo anno di ciascun corso il numero massimo di studenti per ciascuna Scuola, tenuto conto delle capacità ricettive della Scuola».

## Art. 63.

*Modifiche all'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96*

1. Al comma 1, dell'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole «settore sanità», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione Politiche della Salute».

2. Al comma 2, dell'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96, le parole «provvede con deliberazione di Giunta regionale al rilascio della relativa autorizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «provvede, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda corredata della documentazione richiesta al completo, al rilascio della relativa autorizzazione, con determinazione del Dirigente preposto al Servizio «Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane» della Direzione Politiche della Salute».

## Art. 64.

*Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96*

1. L'articolo 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Articolazione dei corsi*). — 1. Ogni singolo anno di corso si articola in sezioni formative.

2. Ogni sezione formativa non potrà essere composta da più di venticinque allievi.

3. Un elenco degli iscritti a ciascun anno di corso dovrà essere trasmesso all'ufficio regionale competente entro il sessantesimo giorno dalla data di inizio del corso».

## Art. 65.

*Modifiche all'articolo 8 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96*

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole «Durata e articolazione dei corsi», sono sostituite dalle seguenti: «Durata, programma e frequenza dei corsi».

## Art. 66.

*Modifiche all'articolo 11 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96*

1. Al comma 1, dell'articolo 11 della L.R. 3 novembre 1999, n. 96 (Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico), le parole «nel limite di un corso sperimentale per ciascuna provincia», sono soppresse.



## Capo V

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

## Sezione I

MODIFICHE ALLA L.R. 16 LUGLIO 2008, N. 11  
«NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO»

## Art. 67.

## Modifiche all'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 17, dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

«17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato di cui al comma 3 lettera d), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali; c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune».

2. Il comma 75 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita”.

3. Il comma 76 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita”.

4. Il comma 77 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite

televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella dichiarazione di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”.


5. Il comma 78 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove svolge l'attività, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.

6. Il comma 95 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, si attengono ad uno o più dei seguenti elementi:

- abitudini di consumo extradomestico;
- caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana;
- potenzialità turistiche;
- impatto sulla mobilità;
- vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;



f) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;

g) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;

h) previsione dell'insediamento di medie e grandi superfici di vendita;

i) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico".

7. Il comma 97 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e degli elementi da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti e circostanze nuove o imprevedute che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione".

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Sezione I

MODIFICHE ALLA L.R. 31 OTTOBRE 1994, N. 32  
«NUOVE NORME IN MATERIA DI AGRITURISMO»

#### Art. 68.

*Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. L'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici*) — 1. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).

2. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).

3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli operatori agrituristici».

#### Art. 69.

*Abrogazione dell'Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994*

1. L'Allegato B alla L.R. n. 32 del 1994 è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo modello di domanda.

#### Art. 70.

*Integrazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l'articolo 6bis*

1. Dopo l'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica*). — 1. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene rilasciato al richiedente dal Servizio competente della Giunta regionale previa presentazione di apposita domanda nella quale:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Artt. 13 e 14;

b) si evidenzia il rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola;

c) sono prevalentemente, rispetto all'attività agrituristica, le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) sono esplicitate le potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell'attività nel quinquennio successivo alla data dell'iscrizione nell'elenco.

3. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato, ovvero se già rilasciato deve essere revocato:

a) a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica».

#### Art. 71.

*Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. L'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Disciplina amministrativa*). — 1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La dichiarazione di inizio attività consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1) a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

2) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell'azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività».



## Art. 72.

*Modifiche all'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Al comma 1, dell'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole «sentita la Commissione regionale di cui all'art. 7» sono soppresse.

## Art. 73.

*Modifiche all'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Al comma 1, dell'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole «nell'albo», sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici».

## Art. 74.

*Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. L'art. 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Vigilanza e controllo*). — 1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici, di cui all'art. 6 comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici, di cui all'art. 6 comma 1, viene esercitata dalla Direzione competente della Giunta regionale che provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agrituristici. La perdita dei requisiti comporta la revoca del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, la cancellazione dall'elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti. Nel caso l'imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Regione ne dà comunicazione immediata al Comune competente. Il Comune provvede agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.».

## Art. 75.

*Integrazione alla L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 con l'articolo 13bis*

1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Sospensione e revoca dell'attività*). — 1. L'attività è revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

2. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune fissa un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere fino al massimo di un anno l'attività. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune revoca l'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati, nei trenta giorni successivi, alla Direzione regionale competente ai fini del recupero delle provvidenze eventualmente concesse.».

## Art. 76.

*Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. L'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 6 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi alla irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attività agrituristica ed utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito e/o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga la provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.

5. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui:

a) attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, attrezzatura e/o denominazione diversa da quella consentita;

b) violi gli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionabili.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'attività.

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni interessate alla violazione».

## Art. 77.


*Modifiche al punto 3.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. L'ultimo capoverso del punto 3.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«La dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

La dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività al Comune.

La dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico».



## Art. 78.

*Sostituzione del punto 7.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Il punto 7.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«7.0. (Elenco regionale degli imprenditori agrituristici e certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica)

Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono:

a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14;

b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell'art. 6 comma 2 al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (Sipa) competente per territorio;

c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica;

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa provvede all'istruttoria di ammissibilità della richiesta e con determinazione dirigenziale provvede, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio al richiedente del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il Sipa fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari all'iscrizione dello stesso nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici.

Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e successiva iscrizione nell'elenco degli imprenditori agrituristici è ammesso ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro 90 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

L'elenco regionale degli imprenditori agrituristici prevede specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie agrituristiche, attività didattiche, attività sociali ed altre attività multifunzionali.

La modulistica relativa all'attuazione degli artt. 6 e 6bis e dei criteri di cui al presente articolo viene predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica».

## Art. 79.

*Sostituzione del punto 8.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Il punto 8.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) è sostituito dal seguente:

«8.0. (Disciplina amministrativa). — La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 8 della presente legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o a laboratorio di trasformazione;

b) abitabilità delle strutture adibite ad alloggio.

Obblighi amministrativi dell'operatore agrituristico:

1) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agrituristica che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali.

2) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti.

3) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;

4) esporre in luogo visibile una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti;

5) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;

6) notificare alla Provincia competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi delle attività ricettive che intende praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con facoltà di modificarli con comunicazione suppletiva, entro il 1° Marzo dell'anno successivo, secondo quanto previsto dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11. Se non vi sono variazioni, previa comunicazione scritta alla Provincia da parte del titolare dell'azienda agrituristica entro i termini previsti dalla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, i prezzi dell'anno precedente sono validi a tutti gli effetti di legge e possono essere esposti negli alloggi nei modi consentiti.

7) gli esercizi di nuova apertura debbono comunicare alla Provincia i prezzi entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività al Comune. Negli anni successivi dovranno rispettare quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

8) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste all'Ispettorato competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;

9) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il marchio regionale agrituristico e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione;

10) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche, ed inviarli all'Ente Provinciale del Turismo. La comunicazione può essere inoltrata anche per via telematica;

11) esporre un cartello con l'indicazione delle materie prime aziendali utilizzate nella ristorazione e dei prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole regionali, con il recapito delle aziende stesse in quanto i consumatori devono avere la possibilità di conoscere in maniera facile e immediata la provenienza dei prodotti offerti. L'esposizione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e materiale idoneo purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;

Le attività agrituristiche non sono soggette alle norme stabilite per i Pubblici Esercizi in materia di apertura e chiusura e l'imprenditore agrituristico comunica al Sindaco i periodi di attività e può sospendere l'apertura per brevi periodi in relazione allo svolgimento delle pratiche agricole.

I regolamenti comunali possono prevedere apposite tariffe sui rifiuti solidi urbani per le attività agrituristiche. In mancanza di tariffe specifiche, comunque diverse dal settore turistico e commerciale, si applica una riduzione del 30%. I Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni agli imprenditori agrituristici che attuano la compostazione dei rifiuti organici. In ogni caso, per l'applicazione dei tributi locali, vanno riconosciute tutte le deroghe e le facilitazioni previste per le aziende agricole. Nella dichiarazione di inizio attività agrituristica può essere inserita anche la Comunicazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e all'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati. Tale comunicazione può essere presentata esclusivamente da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese e che non hanno riportato condanne penali in materia igienico-sanitaria.

L'azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche, tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo o azienda agrituristica». I servizi offerti possono essere indicati con opportuna simbologia grafica. I nomi delle aziende si devono riferire alla tradizione rurale del territorio di riferimento o alle contrade o ai luoghi o a fatti storici locali. Una tabella va posta obbligatoriamente davanti o nelle immediate vicinanze dell'azienda e può essere costituita dai seguenti materiali: legno, ceramica e metallo. In quest'ultimo caso la tabella deve essere di colore marrone. I segnali di indicazione posti lungo le strade statali, provinciali e comunali sono dello stesso colore. Le specializzazioni aziendali vanno riportate nel cartello antistante l'azienda con le medesime specifiche grafiche».



## Art. 80.

*Modifiche al punto 11.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Al primo capoverso, punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole «nell'albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici».

2. Al penultimo capoverso, lett. d), punto 11.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 le parole «nell'elenco degli operatori agrituristici» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6».

## Art. 81.

*Modifiche al punto 12.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Al primo capoverso, lett. A, punto 12.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole «nell'albo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'art. 6».

## Art. 82.

*Modifiche al punto 13.0. dei criteri di attuazione di cui all'allegato A della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32*

1. Al primo capoverso, punto 13.0. dei criteri di attuazione della L.R. 31 ottobre 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) le parole «l'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione inizio attività presentata al Comune ai sensi dell'art. 8 della presente legge».

## Sezione II

MODIFICHE ALLA L.R. 12 GENNAIO 1998, N. 3 "MODIFICA E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 3 MARZO 1988, N. 25 IN MATERIA DI USI CIVICI E GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE"

## Art. 83.

*Modifiche all'articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3 (Modifica e integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25 – Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche) è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Albo degli esperti di Usi Civici alla data di entrata in vigore della L.R. di attuazione della direttiva 2006/123/CE assume ruolo meramente ricognitivo e non vincolante per le Amministrazioni titolate all'affidamento di incarichi nel settore degli usi civici.».

## Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

## Sezione I

MODIFICHE ALLA L.R. 17 LUGLIO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AMBIENTE ESTERNO E NELL'AMBIENTE ABITATIVO"

## Art. 84.

*Modifiche all'articolo 10 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23*

1. Al comma 5, dell'articolo 10 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo) le parole «per tecnici residenti nel territorio regionale» sono soppresse.

## Sezione II

MODIFICHE ALLA L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 38 «RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE»

## Art. 85.

*Modifiche all'articolo 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38*

1. La lettera b), comma 4, dell'articolo 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) è abrogata.

## Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 86.

*Disposizioni per gli Enti Locali*

1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1 gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative aventi ad oggetto materie che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/123/CE, applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 87.

*Disposizione transitoria*

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previsioni normative di settore.

## Art. 88.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

## Art. 89.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Febbraio 2010

CHIODI

10R1107



LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 6.

**Modifiche alla L.R. n. 51 del 30.12.2004 in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 19 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 51/2004*

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:

«3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:

- a) membro di una delle Camere;
- b) membro del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- c) Giudice della Corte dei Conti;
- d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
- e) membro del Parlamento Europeo;
- f) Presidente e Assessore di Giunta provinciale di altra Regione;
- g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
- h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 febbraio 2010

CHIUDI

10R1108

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 7.

**Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge regionale persegue la propria finalità in coerenza con i principi generali e fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa con gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», nel testo vigente.

Art. 3.


*Competenza in materia di espropri*

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti ad eccezione delle opere di cui all'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387:

- a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;
- b) la provincia per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
- c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.



4. Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.

5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

6. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

8. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

9. Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati «decreto» o «determina» nel rispetto delle norme organizzative dell'autorità espropriante.

10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

#### Art. 4.

##### *Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità*

1. La giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea ed unitaria della materia.

2. La giunta regionale in particolare:

a) favorisce la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia espropriativa;

b) definisce l'attività di monitoraggio sui provvedimenti emanati in ambito regionale da tutte le autorità esproprianti, mediante l'istituzione di elenchi in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 ivi compreso il provvedimento di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 22-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica e la sua esecuzione;

c) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* e nel sito informatico della giunta regionale.

#### Capo II

##### FUNZIONI DELEGATE

#### Art. 5.

##### *Conferimento di funzioni espropriative della Regione*

1. La giunta regionale conferisce agli enti locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di «autorità espropriante» congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.

2. La potestà di delega agli enti locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

b) nei confronti delle singole province, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;

c) nei confronti della provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;

d) nei confronti delle comunità montane, quando le opere si realizzano nel territorio di comuni di rispettiva appartenenza.

3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi alla giunta regionale per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* o nel sito informatico della giunta regionale e per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 4.

4. Gli enti locali esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.

5. L'onere finanziario, di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili nonché per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa, comprensivo:

a) delle spese per l'istruttoria e l'esecuzione dell'intera procedura, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3;

b) delle indennità per gli espropri, per gli asservimenti, per le occupazioni temporanee e delle somme di cui agli articoli 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

c) delle somme di cui al successivo art. 15;

d) delle spese per le operazioni catastali, di registrazione, di trascrizione e notarili, dovrà essere previsto nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche secondo la vigente disciplina normativa; tale onere non è da includere nelle somme per spese generali ai fini della valutazione della percentuale massima ammissibile di quest'ultime.

6. Con provvedimento della giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato, nonché le modalità di rendicontazione a cui deve attenersi il responsabile del procedimento dell'ente delegato a seguito dell'espletamento della procedura espropriativa per il recupero delle eventuali economie.

7. Le strutture regionali competenti all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere di competenza regionale con provvedimento dirigenziale di conferimento della delega di funzioni espropriative, quantificano gli oneri di cui al precedente comma 5 e autorizzano l'assegnazione delle relative risorse all'ente delegato mediante specifica disciplina dei rapporti con il medesimo ente.

8. Le strutture di cui al comma 7, provvedono ad accantonare una somma pari al 3% dell'importo dell'opera a base di gara, per eventuali controversie secondo il principio di responsabilità solidale con l'ente delegato.

9. In caso di documentata impossibilità dell'ente delegato all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la competente struttura regionale assume le determinazioni necessarie per garantire la realizzazione dell'opera.

10. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la giunta regionale può provvedere alla revoca della delega con recupero delle risorse a tal fine assegnate all'ente delegato ed assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

11. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il conferimento delle funzioni di «autorità espropriante» di cui al comma 1 è subordinato al consenso del comune interessato dalla delega.

#### Art. 6.

##### *Opere dei consorzi industriali e di bonifica*

1. I consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo, per le opere riferite alle leggi regionali n. 56 del 22 agosto 1994 e n. 16 del 20 luglio 2002 costituiscono «autorità espropriante».

2. I consorzi di bonifica, costituiscono «autorità espropriante» per le opere di bonifica da loro realizzate.



## Art. 7.

*Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria*

1. Nei casi in cui la giunta regionale è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla giunta regionale.

## Capo III

## NORME PROCEDURALI

## Art. 8.

*Vincoli derivanti da piani urbanistici*

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante generale, con il quale il bene stesso è riservato ad opere di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica.

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio scaduti per decorrenza del termine di durata temporanea, disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale o provinciale.

6. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

## Art. 9.

*Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali*

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente comporti la variante al piano urbanistico comunale.

## Art. 10.

*Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all'esproprio*

1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti l'imposizione di servitù che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non necessita per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 e dal decreto ministeriale del 1° aprile 1968 di difesa del suolo, nonché per le opere di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

e dall'art. 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrale ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi l'approvazione del progetto, da parte del consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio senza la necessità di approvazione regionale o provinciale.

## Art. 11.

*Partecipazione degli interessati*

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.

## Art. 12.

*Disposizioni sulla redazione del progetto*

1. Per le operazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista al secondo comma sia superiore a 50, la notifica può essere effettuata mediante un avviso, affisso all'albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante e della giunta regionale.

## Art. 13.

*Disposizioni in tema di pubblicità*

1. Fermo restando quanto previsto al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata a/r ovvero tramite messo comunale, con eccezione di quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera g) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.


2. Il promotore dell'espropriazione può notificare l'elenco previsto dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 contestualmente alla comunicazione prevista dal comma 2, dell'art. 17 della medesima disposizione.

3. Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell'irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante. Se il sito non è stato istituito l'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, così come previsto all'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore nominato dallo stesso condominio.

5. Il promotore dell'espropriazione è tenuto a liquidare all'autorità espropriante il rimborso delle spese sostenute per l'istruzione della procedura relativa.

6. Per le opere di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge le competenze del Prefetto, previste dall'art. 25, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, sono esercitate direttamente dall'ente competente ad approvare il progetto.



## Art. 14.

*Espropriazione o occupazione anticipata,  
con determinazione urgente dell'indennità provvisoria*

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, definita anche in relazione alla particolare natura delle opere, può essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, di immobili come previsto dall'art. 22 o dall'art. 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302.

2. In aggiunta alle casistiche di cui al comma 2 del richiamato art. 22 o 22-bis, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e della costa, di consolidamento, di regimazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica;

b) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia.

3. La giunta regionale può definire, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione dell'articolo richiamato al primo comma, in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1 del richiamato art. 22-bis.

## Art. 15.

*Commissioni provinciali espropri*

1. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 è istituita, in ogni provincia la commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'istituzione della commissione è delegata alla provincia territorialmente competente.

3. Tale commissione è composta:

a) dal Presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, o suo delegato;

c) dall'ingegnere capo del Genio civile o suo delegato;

d) dal Presidente dell'Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un componente designato dall'ANCI;

h) da un componente designato dall'UPI.

4. La commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 non possono essere confermati più di una volta.

6. Fino all'istituzione delle commissioni di cui al presente articolo, rimangono in carica le commissioni istituite dalla giunta regionale, nella composizione prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Nell'ambito della normativa statale e regionale in materia, le commissioni:

a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

b) esprimono, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;

c) determinano l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art. 15;

d) determinano l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

f) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

8. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

a) le modalità di convocazione e di funzionamento della commissione;

b) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* e nel sito informatico della giunta regionale del valore agricolo medio determinato dalla commissione;

c) l'eventuale formazione di sottocommissioni;

d) ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna delle commissioni stesse nonché degli oneri finanziari.

9. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della commissione ed a curare la costituzione della segreteria.

10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri:

a) della giunta regionale, stante la natura delegata della funzione, per l'espletamento dell'attività di cui al comma 7, lettera a), limitatamente all'attività dei cinque esperti, di cui al comma 3, se esterni alla pubblica amministrazione;

b) delle autorità esproprianti, per l'espletamento delle attività di cui al comma 7, lettere b), c), d) ed e), che provvedono a liquidare i relativi oneri.

## Art. 16.

*Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici*

1. I comuni, all'interno di piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, sia di iniziativa pubblica che privata, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.

## Art. 17.

*Disposizioni in materia di servitù*

1. In materia di calcolo dell'indennità per l'imposizione di servitù sono fatte salve le norme previste all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166 a far data dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, l'autorità espropriante può procedere, in attuazione dell'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.



3. In materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie i commi 1 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 sono sostituiti come di seguito:

«1. L'approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.

1-bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal comune interessato».

4. Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal comune nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni «Testo unico sulle espropriazioni».

#### Capo IV

REALIZZAZIONE DI OPERE PER INFRASTRUTTURE LINEARI  
ENERGETICHE E PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI  
ENERGETICHE RINNOVABILI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 18.

*Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte  
delle reti energetiche nazionali - Delega di funzioni*

1. Il provvedimento relativo alla conformità urbanistica, all'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 così come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è adottato dalla provincia competente, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse sovracomunale sono esercitate dalla provincia nel cui territorio ricade l'opera ovvero dalle singole province nel cui territorio ricade l'opera.

3. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal comune nel cui territorio ricade l'opera.

4. Nel caso di inerzia della provincia o del comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la giunta regionale può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo rivalendosi sull'ente inadempiente.

#### Art. 19.

*Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili*

1. Per le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE l'autorità espropriante può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, al soggetto «autorizzato» a seguito del procedimento unico di cui al comma 4 del citato art. 12.

2. L'autorizzazione unica contiene anche l'eventuale disciplina relativa alla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi vincolando il soggetto delegato all'integrale rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

#### Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 20.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, relativi ad opere per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

#### Art. 21.

*Disposizioni finanziarie*

1. La presente legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 2010

CHIODI

10R1053

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 8.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante «Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 2, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86*

1. All'art. 2 (Attribuzione e funzioni del nucleo), comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86 (Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici), le parole «fondi strutturali» sono sostituite dalle parole «fondi nazionali e comunitari».



2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, al nucleo sono assegnate le funzioni di:

a) supporto tecnico alle attività di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post* di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione;

b) coordinamento e raccordo con le attività di programmazione di settore svolta dalle direzioni regionali e dalle amministrazioni locali;

c) analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio;

d) definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale;

e) supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;

f) osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;

g) produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali;

h) valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti dalle amministrazioni di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

«3 Il nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblica-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione, e dagli enti strumentali».

4. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, la parola «semestralmente» è sostituita dalla parola «annualmente».

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2001*

1. L'art. 3 (Composizione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Composizione del nucleo). — 1. Il nucleo ha sede presso la giunta regionale, ed è coordinato da un dirigente dei servizi della programmazione.

2. Al fine di assicurare l'insieme delle funzioni di cui all'art. 2, il nucleo è composto da professionalità interne all'amministrazione regionale, rappresentative di tutte le direzioni regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti pubblici.

3. I componenti il nucleo sono selezionati dai direttori regionali tra i dipendenti di categoria D assegnati alle singole direzioni, avendo a specifico riferimento le professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del nucleo di cui all'art. 2.

4. I componenti il nucleo continuano a svolgere la propria attività nelle strutture di appartenenza.

5. Per lo svolgimento della proprie attività, il nucleo si avvale del supporto tecnico ed amministrativo di una segreteria tecnica.

6. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione *ex ante* in itinere ed *ex post*, di progetti e programmi di investimento e nell'analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale e settoriale, l'attività del nucleo può essere supportata da quella di professionalità esterne all'amministrazione.

7. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 3.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 86/2001:

a) l'art. 4 (Selezione del dirigente e dei componenti il nucleo);

b) il comma 2 dell'art. 5 (Collocazione del nucleo);

c) l'art. 8 (Istituzione del sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP);

d) l'art. 10 (Elementi essenziali della rete dei nuclei di valutazione e verifica).

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9*

1. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 «Istituzione dell'Avvocatura regionale» il periodo «Il dirigente dell'Avvocatura regionale, che assume la denominazione di "avvocato regionale" deve essere iscritto all'Albo degli avvocati ed aver effettivamente espletato attività professionale per almeno un decennio è sostituito dal seguente:

«La responsabilità dell'Avvocatura regionale è affidata, con provvedimento della giunta regionale, a dirigente iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo».

2. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 «Istituzione dell'Avvocatura regionale» la frase «È coadiuvato da altro dirigente professionista legale che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale» è sostituita dalla seguente:


«Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 «Istituzione dell'Avvocatura regionale» sono aggiunti i seguenti commi 8-bis e 8-ter:

«8-bis. L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai direttori regionali.

8-ter. All'incarico di cui al precedente comma 8-bis si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 6 della legge regionale n. 77/1999».

4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale una proposta di legge per il riordino della Struttura speciale di supporto «Avvocatura regionale», per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legale e legislativa.



## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 2010

CHIUDI

10R1054

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 9.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 2 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34, recante «Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo» e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Limiti di raccolta*). — 1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) *Amanita caesarea* (ovolo buono): cm 4;
- b) *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcino): cm 4;
- c) *Calocybe gambosa* (spinarolo o prugnolo): cm 3;
- d) *Hygrophorus marzuolus* (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) *Macrolepota procera* (mazza di tamburo): cm 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso».

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei*). — 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.

2. Il tesserino può essere di:

a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;

c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3-bis;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

d) fotocopia del documento di identità.

4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2, lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lettera b).

5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;

b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;

d) certificato di residenza.

6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3-bis, comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'art. 3-bis, comma 7.

7. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva;

b) data di rilascio;


c) dati anagrafici e fotografia del raccogliitore;

d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;

e) spazio per eventuali annotazioni;

f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccogliitore dei vincoli da rispettare.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.



9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.

11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

12. La provincia comunica annualmente ai comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: «Art. 3, comma 13, legge regionale n. 34/2006» ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lettera f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lettera c), punto 1).

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 34/2006*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. (Attestato di idoneità alla raccolta). — 1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.

2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.

3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla provincia competente, prima del loro inizio.

4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla direzione regionale competente.

5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge n. 352/1993 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della salute.

6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso.

7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.

8. La giunta regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.

9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 23, comma 1.

10. Annualmente, le province, in collaborazione con il Centro micologico regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei). — 1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta).

2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

4. I comuni, le comunità montane, le amministrazioni separate, le antiche università e gli enti parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.

5. Le province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9.

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Raccolta per l'integrazione del reddito). — 1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.

2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.

3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei comuni in cui si è autorizzati.

4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

5. Ciascuna provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.

6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Permessi temporanei per i non residenti in Regione). — 1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effet-



tuare a favore del comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.

2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010-2015 in:

- a) € 7 (sette) per un giorno;
- b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
- c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
- d) € 60 (sessanta) per un mese.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'art. 3».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Limitazioni temporali*). — 1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale».

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'art. 13-bis alla legge regionale n. 34/2006*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 34/2006 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis. (*Commissione tecnico-consultiva regionale*). — 1. È istituita la commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:

- a) un dirigente della Direzione regionale agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un dirigente della Direzione regionale territorio, parchi e riserve o suo delegato;
- c) un dirigente della Direzione regionale sanità o un suo delegato;
- d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;

f) un responsabile del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

g) un responsabile degli ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;

i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore regionale alla sanità;

l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;

d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;

e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;

f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;

g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;

h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta;

i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.

4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi».

#### Art. 9.

##### *Integrazione all'art. 17 della legge regionale n. 34/2006*


1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/2006 dopo le parole «per uso proprio» sono aggiunte le parole «con rilascio di apposito certificato di commestibilità».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Corsi di preparazione micologica*). — 1. Le aziende sanitarie locali, l'Istituto zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le università, le associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio ed all'attestazione di cui all'art. 3-bis, comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici».



## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (*Vigilanza*). — 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale, alla Polizia municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle guardie giurate campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione».

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Sanzioni*). — 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto: 1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;

b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6, comma 1;

c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;

4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:

1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;

2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;

e) da € 50,00 a € 100,00 per: 1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda sanitaria locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.

5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica.

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 34/2006*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 34/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (*Norme transitorie e finali*). — 1. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3-bis, comma 1, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011».

## Art. 14.

*Centro di controllo micologico regionale*

1. All'art. 15 della legge regionale n. 34/2006 dopo le parole «L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila» sono aggiunte le parole «Centro di controllo micologico regionale dell'Azienda sanitaria locale (SIAN) di Pescara».

## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 2010

CHIODI

10R1055



## REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 8 gennaio 2010, n. 1.

**Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: «Disciplina in materia di apprendistato»**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2010)*

PREMESSO CHE

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO  
la deliberazione n. 310 del 1° dicembre 2009

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disciplina in materia di apprendistato), dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni ivi contenute, secondo le competenze attribuite alla Regione dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti della Regione Molise la reale possibilità di usufruire di attività di formazione formale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), della legge regionale n. 3/2008, che siano efficaci ed adeguate alle esigenze di crescita professionale della personale ed alle esigenze di professionalità delle imprese, anche al fine migliorarne la loro capacità competitiva.

3. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo ed attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato.

4. Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi dei datori di lavoro appartenenti ai settori produttivi per i quali la contrattazione collettiva ha disciplinato l'apprendistato professionalizzato e regolamenta in maniera differenziata, secondo le disposizioni che seguono, la formazione esterna e la formazione interna all'azienda.

*Capo II*

PROFILI FORMATIVI E REPERTORIO REGIONALE

Art. 2.

*Profili formativi*

1. I profili formativi costituiscono l'esplicitazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione formale e non formale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 3/2008, articolati mediante standard minimi di competenza, per gruppi o famiglie di figure professionali, da conseguire nel corso del contratto di appren-

distato, attraverso il percorso formativo, esterno o interno all'impresa, descritto nel piano formativo individuale di cui all'articolo 6.

2. I profili formativi sono descritti per competenze ed attività, in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni e con riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

*Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante*

1. I profili formativi per la definizione dei piani formativi individuali in apprendistato, di cui all'articolo 6, sono individuati dal repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante (di seguito denominato repertorio regionale), predisposto sulla base delle discipline contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e con il concorso delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

2. Il repertorio regionale viene aggiornato sulla base delle modifiche e delle integrazioni sopravvenute nelle discipline contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed armonizzato, una volta istituito, con il repertorio delle professioni previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 4.

*Finalità del repertorio regionale*

1. Il repertorio regionale contiene i riferimenti per la predisposizione del piano formativo individuale, di cui all'articolo 6, e l'erogazione della formazione formale per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003.

2. Il repertorio annuale di cui al comma 1 è predisposto dalla competente direzione generale, d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Il repertorio regionale è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, regolamenta i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2008.

4. Nelle more dell'adozione e dell'operatività del repertorio regionale, i profili formativi sono individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003.

5. La pianificazione formativa, predisposta dalle strutture accreditate per l'apprendistato e dalle imprese, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di partecipare ad almeno 120 ore annue di formazione formale, è progettata con riferimento al repertorio regionale ed ai profili individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

*Capo III*

ANAGRAFE REGIONALE

Art. 5.

*Sistema informativo a supporto dell'apprendistato*

1. Il sistema di gestione della formazione esterna degli apprendisti è supportato da un adeguato sistema informativo on-line accessibile sul portale istituzionale della Regione. Pertanto, tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni ed ogni altra informazione da e verso la Regione, devono essere espletati utilizzando il sistema informativo progressivamente implementato e messo a disposizione dei soggetti interessati. A tale riguardo, man mano che tali servizi sono resi disponibili sull'apposito sito dedicato, l'utilizzo del sistema informativo on-line è obbligatorio.

2. Al sistema informativo regionale dell'apprendistato, omogeneizzato con il sistema nazionale delle comunicazioni obbligatorie (COL), di cui al decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla



Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2007, i soggetti interessati devono inoltrare on-line i seguenti documenti:

- a) comunicazione dati del tutor aziendale;
- b) piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 6, commi 1, lettera a);
- c) eventuale parere di conformità rilasciato dall'ente bilaterale competente;
- d) piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- e) ogni altra comunicazione o documentazione necessaria individuata dal Servizio regionale competente.

#### Art. 6.

##### *Pianificazione della formazione formale*

1. Il percorso formativo dell'apprendista, comprensivo della formazione formale esterna o interna all'impresa, viene pianificato e descritto in due principali documenti:

- a) piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 3/2008: è il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui forma parte integrante e sostanziale, che l'azienda redige all'atto dell'assunzione in relazione all'intera durata del contratto stesso;
- b) piano formativo individuale di dettaglio: è il documento che articola in dettaglio il percorso formativo dell'apprendista, sulla base delle competenze previste nel profilo formativo di riferimento e tenendo conto di quelle già possedute; tale documento integra il piano formativo individuale generale e definisce le modalità di realizzazione del percorso formativo.

2. Il piano formativo individuale di dettaglio, quale articolazione del piano formativo individuale generale, viene predisposto annualmente a cura dell'impresa sulla base del modello di cui all'allegato «B».

3. Per la predisposizione del piano formativo individuale l'impresa può avvalersi:

- a) degli organismi bilaterali regionali;
- b) degli organismi di formazione accreditati per la formazione esterna in apprendistato.

#### Art. 7.

##### *Criteri per il rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale generale*

1. Il parere di conformità al piano formativo individuale di cui all'articolo 6, viene rilasciato da apposita sottocommissione della Commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 (Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego), di seguito denominata Commissione regionale, oppure da una specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva.

2. La Commissione regionale rilascia il parere di conformità, su richiesta del datore di lavoro formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato «A». Tale richiesta va presentata al competente Servizio dell'amministrazione regionale, che ne verifica la completezza della documentazione e la sottopone all'esame della Commissione regionale.

3. La specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformità su richiesta del datore di lavoro secondo le procedure e le modalità definite dalla contrattazione collettiva. Tale richiesta va formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato «A». Ogni sei mesi l'ente bilaterale territoriale trasmette alla Regione una relazione sul rilascio del parere di conformità.

4. Il parere di conformità, rilasciato ai sensi dei commi 2 e 3, è espresso previa verifica di coerenza tra il piano formativo individuale generale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), predisposto dall'impresa ed il profilo formativo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), dalla legge regionale n. 3/2008 e dell'articolo 2, e viene comunicato all'impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richie-

sta, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Qualora, entro tale termine, vengano rilevati elementi di non conformità, questi vengono segnalati all'impresa per le opportune modifiche.

5. La richiesta di parere di conformità deve essere inviata ad uno degli organismi previsti dal comma 1, comunque, prima dell'assunzione dell'apprendista.

#### Capo IV

### FORMAZIONE FORMALE E SOGGETTI ATTUATORI

#### Art. 8.

##### *Programmazione*

1. Il punto di riferimento per la programmazione e la progettazione dell'attività formativa in apprendistato è costituito dall'apprendista, dalle parti sociali e dalla Regione.

2. La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati e dalle imprese in possesso di capacità formativa.

3. La formazione per gli apprendisti deve, quindi, per un verso, concretizzarsi in attività formative che siano diversificate, in grado cioè di rispondere ai differenti bisogni formativi che apprendisti ed imprese presentano e, per altro verso, deve prevedere un'organizzazione flessibile delle attività, così che gli stessi soggetti possano individuare le modalità di partecipazione appropriate alla specifica realtà.

4. Tenuto conto di questi elementi, la Regione promuove la costituzione di un elenco dei soggetti accreditati per la formazione degli apprendisti.

#### Art. 9.

##### *Soggetti attuatori della formazione formale in apprendistato*

1. In base alle disposizioni di cui all'articolo 8 ed in base alla possibilità di effettuare la formazione esternamente o internamente all'impresa, l'attuazione della formazione formale di cui all'articolo 49, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003, prevista dal piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), può essere attuata da soggetti accreditati in un apposito sistema di accreditamento istituito per la formazione degli apprendisti e dalle imprese in possesso di capacità formativa interna.

2. La competente direzione generale responsabile delle «Politiche del lavoro e della Formazione professionale» della regione Molise provvede, con proprio atto, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, a definire i criteri e le modalità di accreditamento nel sistema regionale per la formazione formale degli apprendisti.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. Nelle more della costituzione del sistema regionale di accreditamento per la formazione formale degli apprendisti, possono erogare la formazione formale esterna, temporaneamente, e fino al completamento delle azioni eventualmente avviate, gli organismi accreditati nel sistema generale della formazione professionale, i soggetti accreditati presso i sistemi di accreditamento di altre regioni e gli enti bilaterali, limitatamente ai piani formativi per i quali non rilasciano parere di conformità, operanti anche in ambiti formativi, purché accreditati presso la regione Molise.



*Capo V*

## FORMAZIONE INTERNA ALL'AZIENDA

## Art. 11.

*Formazione interna all'azienda*

1. La formazione interna all'azienda, definita dalla contrattazione collettiva, può essere realizzata da aziende in possesso della relativa capacità formativa.

2. La capacità formativa interna è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente o in collegamento con altre imprese, la formazione formale degli apprendisti.

3. La valutazione della capacità formativa interna delle aziende spetta alla contrattazione collettiva.

4. La formazione formale interna è attestata dall'impresa sulla base di quanto previsto nei contratti di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dagli enti bilaterali.

6. La formazione formale interna per la quale le aziende intendono usufruire dei contributi previsti dal Capo VIII deve essere certificata da soggetti abilitati dalla regione Molise.

7. In caso di mancata attestazione o certificazione, la formazione formale interna si presume non svolta, salvo prova contraria.

*Capo VI*

## IL TUTOR AZIENDALE

## Art. 12.

*Requisiti del tutor aziendale*

1. Durante l'intero percorso formativo l'apprendista è assistito da un tutor aziendale, indicato nel piano di formazione individuale, e pre-scetto dal datore di lavoro tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2008.

2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutor aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22, ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti.

## Art. 13.

*Funzioni e competenze del tutor aziendale*

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2008, il tutor aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione non formale interna all'impresa, prevista nel piano formativo individuale;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione formale esterna e quella non formale interna all'impresa;

d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa;

e) svolge la sua attività operando in costante raccordo con il tutore formativo esterno.

## Art. 14.

*La formazione del tutore aziendale*

1. Il tutor aziendale viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 3/2008, della durata minima di 8 ore, seguiti, di norma, da appositi corsi di aggiornamento, con cadenza triennale, della durata di 8 ore. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato. Il percorso formativo deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in imprese che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto deve essere realizzato entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista.

2. La formazione del tutore aziendale, obbligatoria, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali:

a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda;

d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall'articolo 6, comma 3.

## Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. I percorsi formativi rivolti al tutor aziendale di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, conclusi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.

2. La formazione del tutor aziendale deve avvenire prima dell'assunzione dell'apprendista.

3. Per le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno in corso contratti di apprendistato, il percorso formativo dei tutor aziendali, previsto dall'articolo 14, deve essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Capo VII*CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NELLA  
FORMAZIONE DELL'APPRENDISTATO

## Art. 16.

*Modalità di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi*

1. Sono previste le seguenti modalità di certificazione del percorso formativo:

a) l'attestazione di frequenza;

b) la certificazione delle competenze acquisite nel corso dell'iter formativo in alternanza;


c) il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ai percorsi formativi.

## Art. 17.

*Attestazione di frequenza*

1. L'attestazione di frequenza, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), è rappresentata dal documento formalizzato, da predisporre annualmente e da consegnare all'apprendista, che riporta il numero di ore di formazione formale frequentate. Perché l'annualità formativa possa considerarsi assolta da parte dell'apprendista, tale numero di ore non deve risultare inferiore all'80% del numero di ore di frequenza annuale prevista dal piano formativo individuale. Il rimanente 20% deve risultare composto esclusivamente da ore di assenza giustificata.

2. L'attestazione di frequenza viene rilasciata dal soggetto o dai soggetti attuatori, al termine di ciascun anno formativo previsto nel piano formativo individuale di dettaglio.



## Art. 18.

*Certificazione delle competenze*

1. Per individuare ciascuna competenza oggetto della certificazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b), è necessario fare riferimento in primo luogo al repertorio regionale. All'interno del repertorio regionale sono contenute le figure professionali codificate e riconosciute dalla Regione.

2. La certificazione delle competenze si realizza mediante il riconoscimento di una o più competenze acquisite dall'apprendista in un percorso formativo formale e non formale. Per competenza acquisita, si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato previsto, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa.

3. I responsabili della fase di valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista sono il tutor formativo, ove previsto dal piano formativo individuale, ed il tutor aziendale, che utilizzano i modelli di valutazione a tale scopo predisposti dalla Regione.

4. Il documento di certificazione delle competenze va redatto al termine di ogni anno formativo, in coerenza con quanto previsto dal piano formativo individuale, e viene rilasciato dal soggetto attuatore della formazione formale esterna, ovvero da soggetti abilitati dalla Regione Molise in caso di formazione formale interna per la quale l'azienda abbia richiesto i contributi di cui al Capo VIII.

5. Nel caso di interruzione contrattuale tale documento va redatto, in riferimento al periodo di attività, per consentire il riconoscimento dei crediti formativi.

6. La Regione provvede, con proprio atto, a definire i criteri e le modalità per la costituzione dell'elenco regionale pubblico dei soggetti abilitati al rilascio di certificazioni in apprendistato.

## Art. 19.

*Registrazione delle competenze acquisite*

1. Le competenze acquisite nel sistema della formazione per l'apprendistato vengono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma i), del decreto legislativo n. 276/2003, in base alle disposizioni regionali in materia, emanate a seguito delle risultanze scaturite dalla sperimentazione nazionale.

## Art. 20.

*Riconoscimento dei crediti formativi*

1. Nel caso del riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. c), per credito formativo si intende il valore attribuito a competenze acquisite da un individuo, che può essere riconosciuto, in ambito di formazione per l'apprendistato, ai fini della personalizzazione del percorso formativo formale e non formale.

2. Le competenze e le conoscenze di base, trasversali e tecnico-professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi, secondo le norme vigenti.

3. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garantito il riconoscimento delle competenze e delle risorse acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato.

## Art. 21.

*Riconoscimento della qualificazione*

1. Il riconoscimento della qualificazione ottenuta dall'apprendista viene operato da parte del datore di lavoro ai fini contrattuali e di legge.

## Art. 22.

*Conseguimento della qualifica professionale*

1. Gli apprendisti che ne presentino specifica richiesta, sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di ammissione agli esami di qualifica.

*Capo VIII*

## AIUTI ALLA FORMAZIONE

## Art. 23.

*Contributi alla formazione*

1. Il contributo regionale alla realizzazione della formazione esterna o interna per apprendisti si esprime in voucher; il voucher costituisce lo strumento attraverso cui la Regione contribuisce al finanziamento della formazione rivolta agli apprendisti.

2. Il contributo espresso attraverso il voucher verrà quantificato sulla base delle ore di formazione previste per l'apprendista, con una riduzione sino al 50% per la formazione formale interna.

3. Il valore del voucher è «equivalente», sarà cioè determinato indipendentemente dalla modalità con cui verrà erogato e dal riferimento del contratto dell'apprendista all'uno o all'altro regime normativo: legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) ovvero decreto legislativo n. 276/2003.

4. Il voucher viene riconosciuto sempre all'apprendista.

5. Il corrispettivo economico del voucher è corrisposto ai soggetti erogatori della formazione formale, in caso di formazione esterna, ovvero ai datori di lavoro in caso di formazione formale interna.

6. I soggetti beneficiari dei contributi, sia per la formazione formale esterna sia per la formazione formale interna, ai fini della relativa concessione ed erogazione, devono attenersi alle disposizioni stabilite dalle direttive regionali di cui all'articolo 27, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in vigore.

7. La Regione definirà, nel programma annuale delle attività, modalità attuative semplici per la corresponsione dei voucher ed il relativo valore ora/allievo sia per la formazione degli apprendisti, sia per la formazione dei tutor aziendali.

8. Il contributo finanziario della Regione alla realizzazione della formazione formale sarà definito nelle direttive annuali, di cui al Capo X, sulla base delle risorse disponibili e delle priorità ivi identificate.

9. La formazione formale finanziata è oggetto dell'ordinaria attività di vigilanza posta in essere dalla Regione.

*Capo IX*


## AIUTI ALL'ASSUNZIONE

## Art. 24.

*Entità e modalità di concessione dell'incentivo economico*

1. Per ogni contratto di apprendistato trasformato, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'impresa, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 3/2008, un incentivo economico pari ad Euro 20.000,00, a condizione che l'apprendista abbia svolto la formazione obbligatoria o formale in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale, dalla contrattazione collettiva e dalla legge regionale n. 3/2008.

2. L'incentivo di cui al comma 1 può essere esteso a tutte le tipologie di contratti flessibili previsti dalla vigente normativa, che vengono trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione può avvenire solo a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto.



3. L'incentivo è concesso, su richiesta dell'impresa al competente Servizio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato, sulla base del modello di cui all'allegato «C» del presente regolamento e non è cumulabile con altri incentivi economici di eguale natura riconosciuti dalla Regione.

4. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. La Regione, mediante le direttive di cui all'articolo 27, provvede a specificare le tipologie di contratti trasformabili e la commisurazione economica per l'attuazione del presente regolamento.

#### Art. 25.

##### *Tempi e modalità di erogazione dell'incentivo economico*

1. L'incentivo economico concesso viene erogato per rate annuali posticipate come di seguito indicato:

a) al termine dei primi dodici mesi dalla trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato;

b) al termine del ventiquattresimo mese dalla trasformazione del contratto da apprendistato a tempo indeterminato.

2. Alle imprese che forniscono adeguate garanzie fidejussorie, l'incentivo economico di cui al comma 1 viene erogato in unica soluzione all'atto della concessione dell'incentivo stesso, a tutela della costanza del rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a 24 mesi.

3. Le imprese interessate, entro 30 giorni dal compimento del dodicesimo mese dalla trasformazione, devono presentare alla Regione la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti:

a) il mantenimento dello stato di occupazione dei lavoratori interessati per tutto il periodo dei dodici mesi di riferimento nel rispetto del CCNL;

b) che non sono intervenute trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato;

c) la regolarità contributiva e retributiva nei dodici mesi di riferimento.

4. Analogamente, le imprese, entro 30 giorni dal completamento del ventiquattresimo mese dall'assunzione, devono presentare alla Regione una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le stesse informazioni su indicate, per i lavoratori che abbiano mantenuto continuamente l'occupazione.

#### Art. 26.

##### *Determinazione del fondo per gli aiuti all'occupazione*

1. L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la concessione dell'incentivo economico indicato al comma 2, è determinato annualmente nelle direttive regionali, di cui al Capo X, in quota equivalente al numero di apprendisti occupati, i cui contratti giungeranno a scadenza nell'anno di riferimento.

2. Gli incentivi verranno concessi con le risorse del POR Molise F.S.E. 2007/2013.

#### Capo X

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27.

##### *Direttive regionali*

1. La direzione regionale «Lavoro e Formazione professionale», in conformità con gli indirizzi di cui al presente regolamento, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale per la programmazione dell'offerta formativa pubblica, della formazione per i tutor formativi ed aziendali, nonché la programmazione degli aiuti economici alla formazione e all'occupazione. In tali provvedimenti può essere previsto lo sviluppo di modalità di formazione a distanza anche mediante l'utilizzo dei dispositivi didattici realizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le parti sociali.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, da considerarsi a supporto della gestione delle attività di formazione per le apprendiste/i assunte/i ai sensi di legge, sono finalizzati a rendere operativa la gestione delle procedure del presente regolamento.

3. Le direttive regionali sono emanate entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

4. In fase di prima applicazione la direttiva regionale è emanata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul *Bollettino ufficiale* della regione Molise.

#### Art. 28.

##### *Monitoraggio*

1. Al fine di sostenere e di monitorare la qualità della formazione e dei servizi erogati, viene costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico tra la Regione e le parti sociali. Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, tale gruppo di lavoro può proporre eventuali modifiche al presente regolamento; può proporre altresì eventuali modifiche ai criteri ed alle modalità di accreditamento adottati dalla competente Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 9. Le proposte di modifica innanzi citate sono adottate previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Molise.

Campobasso, 8 gennaio 2010

IORIO

(Omissis).

**09R1000**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4.

**Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 2 del 26 gennaio 2010)

(Omissis).

**10R1003**



LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 5.

**Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole stagionali e di qualità favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione sull'origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli stagionali e di qualità nella preparazione dei pasti;

b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;

c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;

d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

e) favorire l'acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualità da parte dei consumatori.

3. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «prodotti di qualità»: i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, ottenuti nell'ambito dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti dalla Comunità europea o dagli Stati membri: norme relative ai prodotti biologici di cui al regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007; norme relative ai prodotti DOP e IGP di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006; norme relative alle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 509/2006; norme relative alla commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019/2002 ed al regolamento (CE) 6 marzo 2009, n. 182/2009; prodotti di cui alle leggi regionali 1° aprile 2005, n. 10 «Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise»; 12 marzo 2008, n. 7 «Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)»; 11 novembre 2005, n. 38 «Norme per l'agricoltura biologica»; 16 dicembre 2005, n. 50 «Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise»;

b) «prodotti stagionali»: i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, messi in vendita o consegnati allo stato fresco per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione; la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici deve avvenire nel periodo di raccolta tipico delle zone di produzione.

4. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

Art. 2.

*Utilizzo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici*

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L'utilizzazione di prodotti agricoli stagionali e di qualità, nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici, deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi, le cui caratteristiche minime sono definite dall'Assessorato agricoltura foreste e pesca produttiva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*

1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e di qualità, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino al 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del settore commercio», sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli stagionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale n. 33/1999.

Art. 4.

*Promozione dell'utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità*

1. La Regione promuove la valorizzazione e l'utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli stagionali e di qualità, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno con logo le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della giunta regionale.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4. Le imprese di cui al comma 2 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Molise. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.



## Art. 5.

*Spacci aziendali*

1. La Regione promuove la vendita diretta da parte delle aziende agricole site sul territorio regionale, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l'80 per cento in azienda.

2. Al fine di garantire un uniforme livello qualitativo delle produzioni aziendali, è istituito presso l'agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ARSIAM) un elenco regionale delle aziende agricole che abbiano attivato un servizio di vendita diretta ai sensi del comma 1.

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento degli spacci aziendali, anche attraverso forme collaborative fra aziende, e gli standard qualitativi dei prodotti venduti.

## Art. 6.

*Attività di controllo e sanzioni*

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

## Art. 7.

*Parere comunitario di compatibilità*

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE ed alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 febbraio 2010

IORIO

10R1132

## LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, ad oggetto: «Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2010)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 5, è soppresso il secondo periodo;

b) all'art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.»;

c) all'art. 8, comma 4, è soppresso il secondo periodo;

d) all'art. 11, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «, salvo il caso di inadempienza di cui all'art. 8, comma 3, per il quale l'interessato può richiedere direttamente l'autorizzazione ambientale alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise. In questo caso l'autorizzazione rilasciata dalla soprintendenza sostituisce anche quella subdelegata ai comuni ai sensi della legge regionale n. 16/1994»;

e) all'art. 11, il comma 7 è abrogato;

f) all'art. 16, comma 1-bis, dopo le parole «e degli architetti», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché da un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni dei costruttori edili ANCE e ACEM operanti nella regione».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 febbraio 2010

IORIO


(Omissis).

10R1133

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore  
DELIA CHIARA, vice redattore





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**  
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 1 2 7 \*

€ 6,00

